II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1986

relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(86/283/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles il 19 febbraio 1985, qui di seguito denominato «accordo interno»,

visto il progetto presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che è necessario stabilire per un nuovo periodo di cinque anni le disposizioni da applicare all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, in appresso denominati «paesi e territori»; che queste disposizioni si applicano ai territori della Repubblica francese, ai paesi e territori del Regno Unito, ai paesi del Regno dei Paesi Bassi e, in parte, alla Groenlandia in applicazione del trattato, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica, per quanto concerne la Groenlandia, i trattati che istituiscono le Comunità europee;

considerando che queste disposizioni rientrano nel contesto degli sforzi compiuti dalla Comunità economica europea per contribuire, in particolare mediante la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in appresso denominata «convenzione», alla cooperazione internazionale ed alla soluzione dei problemi internazionali d'ordine economico, sociale, intellettuale ed umanitario compatibilmente con le aspirazioni della comunità internazionale per un nuovo ordine economico internazionale più giusto e più equilibrato;

considerando che le necessità di sviluppo dei paesi e territori e le esigenze della promozione del loro sviluppo industriale giustificano il mantenimento della possibilità di riscuotere dazi doganali e di stabilire restrizioni quantitative;

considerando che, per quanto riguarda il rum, l'arack e il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, si devono prevedere disposizioni particolari;

considerando che è utile, date le caratteristiche dell'economia della maggior parte dei paesi e territori e tenendo conto dell'esperienza acquisita, far beneficiare d'ora in poi i paesi e territori di taluni degli strumenti di cui beneficiano gli Stati ACP, quali il centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale ed il centro per lo sviluppo industriale, mediante contributo finanziario concesso ai paesi e territori;

considerando che il contributo comunitario per risolvere i problemi d'ordine economico e sociale dei paesi e territori da un lato e degli Stati ACP dall'altro, incita la Comunità ad intensificare maggiormente le relazioni tra paesi e territori e Stati ACP, nei diversi settori della cooperazione regionale, agricola, industriale, energetica, culturale, sociale, finanziaria e tecnica;

considerando che l'articolo 288 della convenzione prevede la possibilità per un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, di acce-

(1) GU n. C 288 dell'11. 11. 1985, pag. 148.

dere alla convenzione; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adattare la presente decisione;

considerando che l'articolo 1 dell'accordo interno prevede che, nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente acceda alla convenzione, gli importi dell'aiuto finanziario sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo previsti per i paesi e territori siano diminuiti e gli importi previsti per gli Stati ACP siano aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio;

considerando che, per facilitare l'applicazione futura di tale disposizione e per garantire la massima equità nell'assegnazione dell'aiuto finanziario, occorre procedere ad una ripartizione fra, da un lato, i paesi e territori della Repubblica francese e, dall'altro, i paesi e territori del Regno dei Paesi Bassi ed, infine, i paesi e territori del Regno Unito;

considerando che la presente decisione lascia del tutto impregiudicato il regime speciale stabilito per l'importazione dei prodotti in provenienza dai paesi e territori in Spagna e in Portogallo che figurano nell'allegato della decisione 86/47/CEE (1),

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione ha lo scopo di facilitare lo sviluppo economico, culturale e sociale e di rafforzare le strutture economiche dei paesi e territori elencati nell'allegato I, in particolare mediante lo sviluppo degli scambi commerciali, delle relazioni economiche e della cooperazione agricola e industriale fra la Comunità e i paesi e territori, mediante un contributo alla salvaguardia degli interessi di quei paesi e territori la cui economia dipende in misura rilevante dall'esportazione di prodotti di base e mediante l'attuazione di interventi finanziari e di cooperazione tecnica.

Articolo 2

La prima parte della presente decisione ha lo scopo di definire i settori della cooperazione nei quali, conformemente alle disposizioni della decisione, può essere accordata un'assistenza finanziaria e tecnica ai PTOM che figurano nell'allegato I.

PRIMA PARTE

I SETTORI DELLA COOPERAZIONE CEE-PTOM

TITOLO I

SVILUPPO AGRICOLO E RURALE, CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

Capitolo 1

Cooperazione agricola e sicurezza alimentare

Articolo 3

La cooperazione nel settore agricolo e rurale, cioè l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e la silvicoltura, si prefigge in particolare di:

— sostenere gli sforzi dei paesi e territori per aumentare il loro livello di autoapprovvigionamento alimentare, segnatamente rafforzando la loro capacità di fornire alle rispettive popolazioni un'alimentazione sufficiente e di assicurare loro un soddisfacente livello nutritivo;

— rafforzare la sicurezza alimentare sul piano sia locale che regionale ed interregionale;

— garantire alle popolazioni rurali redditi che consentano di migliorarne in modo significativo il tenore di vita;

— promuovere un'attiva partecipazione delle popolazioni rurali al proprio sviluppo organizzando le comunità rurali in associazioni ed inserendo meglio il contadino nel circuito economico nazionale ed internazionale;

— creare nell'ambiente rurale condizioni ed un contesto di vita soddisfacenti, soprattutto sviluppando attività socioculturali;

— migliorare la produttività rurale, in particolare col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali;

— ridurre le perdite dopo i raccolti;

— diversificare le attività rurali creatrici di posti di lavoro e sviluppare le attività di sostegno della produzione;

— valorizzare le produzioni mediante la trasformazione in loco dei prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura;

— garantire un migliore equilibrio tra le produzioni agricole connesse con l'alimentazione e le produzioni destinate all'esportazione;

— sviluppare una ricerca agronomica adattata alle condizioni naturali e umane del paese e della regione e rispondente all'esigenza di divulgazione;

(1) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 95.

— preservare, nell'ambito degli obiettivi precitati, l'ambiente naturale.

Articolo 4

1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 devono assumere forme per quanto possibile diverse e concrete, sul piano sia locale che regionale ed interregionale.

2. Esse sono ideate ed eseguite per attuare le politiche e le strategie definite dalle autorità competenti dei paesi e territori, e nel rispetto delle loro priorità.

3. La cooperazione agricola sostiene tali politiche e strategie conformemente alle disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

1. Lo sviluppo della produzione passa attraverso l'intensificazione delle produzioni vegetali ed animali ed implica:

— il miglioramento dei modi di sfruttamento di colture pluviali che preservino la fertilità dei suoli;

— lo sviluppo delle colture irrigue, in particolare mediante impianti idroagricoli di vari tipi (idraulica di villaggio, regimazione idrica dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori), che permettano l'utilizzazione ottimale e la gestione economica dell'acqua da parte degli agricoltori e delle collettività locali; le azioni consisteranno inoltre nel ripristino degli impianti esistenti;

— il miglioramento e l'ammodernamento di tecniche di coltura, nonché una migliore utilizzazione dei fattori di produzione (varietà e razze migliorate, materiale agricolo, concimi, prodotti sanitari);

— nel settore dell'allevamento, il miglioramento dell'alimentazione del bestiame (gestione più adeguata dei pascoli, sviluppo della produzione di foraggi, moltiplicazione e ripristino delle fonti idriche) e delle sue condizioni sanitarie, compreso lo sviluppo delle infrastrutture a tal fine necessarie;

— una migliore associazione dell'agricoltura e dell'allevamento;

— nel settore della pesca, l'ammodernamento delle condizioni di sfruttamento delle risorse della pesca e lo sviluppo della acquacoltura.

2. Lo sviluppo della produzione presuppone inoltre:

— l'espansione delle attività secondarie e terziarie a sostegno dell'agricoltura, quali la fabbricazione, l'ammodernamento e la promozione di attrezzature agricole e rurali, nonché di fattori di produzione, ed eventualmente la loro importazione;

— la realizzazione e/o il potenziamento di sistemi di credito agricolo adeguati alle condizioni locali per agevolare agli agricoltori l'accesso ai fattori di produzione;

— l'incoraggiamento di tutte le politiche e misure di incentivazione a favore dei produttori, adeguate alle condizioni locali, per una maggiore produttività e per migliori redditi degli agricoltori.

Articolo 6

Per valorizzare le produzioni, la cooperazione agricola contribuisce a garantire:

— mezzi adeguati di conservazione ed appropriate strutture di magazzinaggio a livello dei produttori;

— una lotta efficace contro malattie, i predatori e le altre cause di perdite di produzione;

— un dispositivo di commercializzazione primaria basato su un'organizzazione adeguata dei produttori che disponga dei necessari mezzi finanziari e materiali, nonché sugli opportuni mezzi di comunicazione;

— un funzionamento agevole dei circuiti commerciali che tenga conto di ogni forma di iniziativa pubblica o privata e consenta l'approvvigionamento dei mercati locali, delle aree deficitarie del paese e dei mercati urbani, al fine di ridurre la dipendenza dall'esterno;

— meccanismi che consentano di evitare sia le interruzioni di approvvigionamento (costituzione di scorte di sicurezza) sia le fluttuazioni erratiche dei prezzi (scorte di intervento);

— la trasformazione, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti mediante, in particolare, lo sviluppo di unità artigianali ed agroindustriali per adattarli all'evoluzione del mercato.

Articolo 7

Le azioni di promozione del mondo rurale riguardano:

— l'organizzazione dei produttori in associazioni o collettività al fine di consentire loro di approfittare al massimo dei mercati, degli investimenti e delle attrezzature di interesse comune;

— lo sviluppo di attività socioculturali (sanità, istruzione, cultura, ecc.) indispensabili per migliorare il contesto di vita del mondo rurale;

— la formazione degli agricoltori mediante divulgazioni ed inquadramenti adeguati;

— il miglioramento delle condizioni di formazione dei formatori a tutti i livelli.

Articolo 8

La cooperazione nel settore della ricerca agricola contribuisce:

— a sviluppare, nei paesi e territori, capacità locali e regionali di ricerca adeguate alle condizioni naturali e socioeconomiche locali della produzione vegetale ed animale;

— in particolare a migliorare le varietà e le razze, la qualità nutritiva dei prodotti e il loro condizionamento, la messa a punto di tecnologie e procedimenti a portata dei produttori;

— a migliorare la diffusione dei risultati della ricerca ottenuti in un paese o territorio, in uno Stato ACP o non ACP e applicabili in altri paesi o territori o Stati ACP;

— a divulgare i risultati di tale ricerca presso il maggior numero possibile di utilizzatori.

Articolo 9

Le azioni di cooperazione agricola vengono eseguite secondo le modalità e procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica ed in questo ambito esse possono riguardare anche:

1) a titolo della cooperazione tecnica:

— scambi di informazioni tra la Comunità, i paesi e territori e gli Stati ACP, nonché fra paesi e territori e Stati ACP (sull'utilizzazione dell'acqua, i sistemi d'intensificazione delle produzioni, i risultati della ricerca, ecc.);

— scambi di esperienze fra professionisti del credito e del risparmio, delle cooperative, della mutualità, dell'artigianato, della piccola industria in zona rurale, ecc.;

2) a titolo della cooperazione finanziaria:

— la fornitura di fattori di produzione;

— il sostegno agli organismi di regolazione dei mercati, in funzione di un'impostazione coerente dei problemi in materia di produzione e commercializzazione;

— la partecipazione alla costituzione di fondi per i sistemi di credito agricolo;

— l'apertura di linee di credito a favore di organizzazioni professionali agricole, di artigiani e piccoli industriali rurali, in funzione delle loro attività (approvvigionamento, commercializzazione primaria, costituzione di scorte, ecc.) ed a beneficio delle associazioni che attuano azioni tematiche;

— sostegno all'associazione di mezzi industriali e di capacità professionali nei paesi e territori e nella Comunità, nell'ambito di unità artigianali o industriali per la fabbricazione di fattori di produzioni e di materiali, per la manutenzione, il condizionamento, il magazzinaggio, il trasporto, la trasformazione dei prodotti, ecc.

Articolo 10

1. Le azioni della Comunità a favore della sicurezza alimentare dei paesi e territori sono realizzate nell'ambito delle strategie o delle politiche alimentari delle autorità competenti dei paesi e territori interessati e degli obiettivi di sviluppo che esse definiscono.

Esse sono realizzate, in coordinamento con gli strumenti della presente convenzione, nel contesto delle politiche della Comunità e delle misure che rientrano in queste ultime, nel rispetto degli impegni internazionali della medesima.

2. In questo contesto può essere attuata una programmazione pluriennale indicativa con le autorità competenti dei paesi e territori che lo desiderino, per consentire una migliore prevedibilità del loro approvvigionamento alimentare.

Articolo11

Nell'attuazione delle disposizioni del presente capitolo viene rivolta particolare attenzione, a richiesta delle competenti autorità dei paesi e territori meno sviluppati, alle specifiche difficoltà di tali paesi e territori per attuare le politiche o strategie da esse definite per accrescere la propria autosufficienza alimentare e la propria sicurezza alimentare. In questo contesto, la cooperazione riguarda in particolare i settori della produzione (compreso l'approvvigionamento di fattori di produzione), dei trasporti, della commercializzazione, del condizionamento e della creazione di infrastrutture di immagazzinaggio.

Articolo 12

A richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori, questi ultimi possono beneficiare dei servizi del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale i cui obiettivi e le cui mansioni sono elencati all'articolo 37 della convenzione.

Gli eventuali costi degli interventi del centro a favore dei paesi e territori richiedenti sono finanziati mediante le risorse previste all'articolo 128 per la zona, delle tre indicate, a cui appartengono detti paesi e territori.

Capitolo 2

Cooperazione in materia di prodotti di base agricoli

Articolo 13

In considerazione della situazione di estrema dipendenza delle economie di gran parte dei paesi e territori dalle esportazioni di prodotti di base agricoli e dato il deterioramento della posizione delle esportazioni provenienti dai paesi e territori constatato sui mercati di tali prodotti e connesso alle fluttuazioni eccessive dei loro prezzi sul mercato mondiale, la cooperazione con i paesi e territori in questo settore è proseguita, rafforzata ed intensificata.

Articolo 14

A tal fine, nel settore dei prodotti agricoli di base, la cooperazione deve essere concepita ed attuata a sostegno delle politiche o strategie definite dalle autorità competenti dei paesi e territori e mirare in particolare a:

— sostenere l'azione dei paesi e territori diretta a ristabilire e migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione e comportante sforzi in materia di ricerca, formazione, investimento, approvvigionamento, produzione di fattori di produzione, divulgazione nonché altre attività in settori quali il credito, l'immagazzinamento e la conservazione, i trasporti, ecc.;

— aiutare la diversificazione della produzione nell'intento di ridurre la dipendenza dall'esterno e permettere un maggiore adattamento alla domanda del mercato;

— incoraggiare la trasformazione locale atta a creare un valore aggiunto in condizioni economicamente valide;

— suscitare azioni specifiche volte a facilitare la commercializzazione dei prodotti dei paesi e territori;

— contribuire alla formazione degli operatori dei paesi e territori per meglio utilizzare i vari meccanismi dei mercati internazionali dei prodotti di base;

— stimolare e stabilizzare il settore dei prodotti di base agricoli all'interno delle economie dei paesi e territori;

— incoraggiare un maggior flusso di investimenti privati in questo settore.

Articolo 15

Si conseguono tali obiettivi:

a) facilitando la realizzazione degli obiettivi della presente decisione nel settore dei prodotti agricoli di base;

b) adoperandosi per creare le condizioni più propizie per lo sviluppo della produzione e il miglioramento della commercializzazione;

c) impiegando giudiziosamente i vari strumenti e risorse della presente decisione che possono servire a questo settore.

TITOLO II

SVILUPPO DELLA PESCA

Articolo 16

Per favorire lo sviluppo dello sfruttamento delle risorse ittiche dei paesi e territori, il settore della pesca beneficia di tutti i meccanismi di assistenza e cooperazione previsti dalla presente decisione ed in particolare dell'assistenza finanziaria e tecnica, secondo le modalità stabilite nel titolo II della seconda parte della presente decisione.

Gli obiettivi prioritari di tale cooperazione sono i seguenti:

— incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche dei paesi e territori e delle risorse d'alto mare per le quali i paesi e territori e la Comunità hanno interessi comuni;

— aumentare il contributo della pesca allo sviluppo rurale valorizzando il ruolo della pesca in materia di rafforzamento della sicurezza alimentare e di miglioramento dell'alimentazione e del livello di vita rurale;

— aumentare il contributo della pesca allo sviluppo industriale grazie all'aumento delle catture, della produzione e dell'esportazione.

La gestione e lo sviluppo della pesca possono basarsi sulla promozione di azioni di cooperazione regionale.

Sviluppate in conformità del regime giuridico specifico di ciascun territorio, queste cooperazioni costituiscono applicazioni del titolo VII della prima parte della presente decisione.

Articolo 17

Conformemente agli obiettivi e principi enunciati all'articolo 16 l'aiuto della Comunita allo sviluppo della pesca comprende fra l'altro un sostegno ai seguenti settori:

a) la produzione dei prodotti della pesca, compreso l'acquisto di navi, attrezzatura e materiale per la pesca, lo sviluppo dell'infrastruttura necessaria alle comunità rurali di pescatori e all'industria della pesca, ed il sostegno ai progetti di acquacoltura, in particolare mediante l'apertura di speciali linee di credito a favore di adeguate istituzioni dei paesi e territori incaricate di far pervenire i prestiti alle persone interessate;

b) la gestione e la protezione delle attività di pesca, compresa la valutazione delle riserve ittiche e del potenziale dell'acquacoltura; il miglioramento della gestione e del controllo dell'ambiente e lo sviluppo della

capacità delle autorità competenti dei paesi e territori di gestire le risorse ittiche delle zone economiche esclusive situate al largo delle coste dei PTOM;

c) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, compreso lo sviluppo delle attrezzature e delle operazioni di trasformazione, cattura, distribuzione e commercializzazione; la riduzione delle perdite successive alla cattura e la promozione di programmi volti ad incrementare l'uso del pesce e dell'alimentazione a base di prodotti della pesca;

d) le esigenze di formazione dei cittadini dei paesi e territori in tutti i settori della pesca, dello sviluppo e potenziamento delle capacità di ricerca dei paesi e territori.

Articolo 18

La conservazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche marine sono realizzate cooperando o direttamente o su base regionale o, all'occorrenza, tramite organizzazioni internazionali.

TITOLO III

SVILUPPO INDUSTRIALE

Articolo 19

Poiché l'industrializzazione svolge una funzione motrice per la promozione di uno sviluppo economico e sociale equilibrato e diversificato e per la creazione di condizioni favorevoli all'autonomia collettiva dei paesi e territori, è promosso lo sviluppo industriale nei paesi e territori per offrire loro un quadro che possa potenziare i loro sforzi di sviluppo ed aumentare la loro partecipazione al commercio mondiale.

Articolo 20

La cooperazione industriale tra la Comunità ed i paesi e territori mira, in particolare, a sfruttare pienamente, modernizzando le loro società, le risorse umane e naturali dei paesi e territori, creare posti di lavoro, generare e diffondere il reddito, facilitare il trasferimento e l'adattamento delle tecnologie alle condizioni ed esigenze specifiche dei paesi e territori e favorire le complementarità tra i vari settori industriali, come pure tra questi e il settore rurale, per utilizzarne appieno le potenzialità e promuovere nuove relazioni di complementarità dinamica nel settore industriale tra la Comunità ed i paesi e territori.

La cooperazione industriale tiene conto della necessità di creare e rafforzare condizioni ambientali economiche, tecniche, sociali ed istituzionali propizie all'industrializzazione. Tale cooperazione pone l'accento sullo sviluppo di qualsiasi tipo di industrie appropriate, sulla formazione e sulla cooperazione tra imprese degli Stati membri della Comunità e quelle dei paesi e territori.

Nel perseguire questi obiettivi sono attuate, oltre alle disposizioni specifiche concernenti la cooperazione industriale, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale dei prodotti dei paesi e territori ed agli investimenti privati.

Articolo 21

Per l'attuazione della cooperazione industriale, la Comunità contribuisce alla realizzazione dei programmi, progetti ed azioni che le sono presentati ad iniziativa o con l'accordo delle autorità competenti dei paesi e territori. Essa si serve a tal fine di tutti i mezzi previsti nella presente decisione e segnatamente di quelli di cui dispone per la cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare dei mezzi di competenza della Banca europea per gli investimenti, di seguito denominata «Banca», fatte salve le azioni dirette ad aiutare i paesi e territori a mobilitare finanziamenti da altre fonti.

L'attuazione di programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale comportanti un finanziamento della Comunità è effettuata in conformità delle disposizioni del titolo II della parte seconda della presente decisione, tenendo conto delle caratteristiche proprie agli interventi nel settore industriale.

Articolo 22

La Comunità offre ai paesi e territori il proprio appoggio per migliorare il loro quadro istituzionale, rafforzare gli organismi di finanziamento, creare, rinnovare o migliorare le infrastrutture connesse con l'industria e sostenere i loro sforzi diretti all'integrazione delle strutture industriali e dei mercati regionali e interregionali.

Articolo 23

In base alla richiesta delle autorità competenti di un paese o territorio, la Comunità fornisce l'assistenza necessaria richiesta nel settore della formazione industriale a tutti i livelli e in particolare per la valutazione delle esigenze di formazione industriale e l'elaborazione di programmi corrispondenti, la creazione e il funzionamento di istituzioni del paese o territorio o regionali di formazione industriale, la formazione di cittadini dei paesi e territori in istituzioni appropriate, la formazione sul luogo di lavoro, sia nella Comunità che nei paesi e territori, nonché la cooperazione tra istituzioni di formazione industriale della Comunità e dei paesi e territori, tra istituzioni di formazione industriale dei paesi e territori e tra queste ultime e quelle di altri paesi in sviluppo.

Articolo 24

La Comunità apporta il proprio sostegno alla creazione ed espansione di qualsiasi tipo di imprese vitali che le autorità competenti dei paesi e territori considerino importanti per i loro obiettivi di sviluppo.

La Comunità ed i paesi e territori pongono un accento particolare sul rinnovamento, la rivalorizzazione, il risanamento o la ristrutturazione delle capacità industriali esistenti e vitali, ma provvisoriamente non operanti o non performanti, come pure sulla manutenzione di impianti ed imprese e, a tal fine, la cooperazione industriale concerne segnatamente l'assistenza all'avviamento o al rinnovamento delle imprese e la formazione corrispondente, a tutti i livelli.

Particolare attenzione è accordata:

— alle industrie di trasformazione interna delle materie prime dei paesi e territori;

— alle agro-industrie;

— alle industrie d'integrazione idonee a creare connessioni tra i vari settori dell'economia;

— alle industrie aventi effetti favorevoli sull'occupazione, sulla bilancia commerciale e sull'integrazione regionale.

Il finanziamento da parte della Comunità è assicurato in via prioritaria da prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e da capitali di rischio, che sono i modi di finanziamenti specifici per le imprese industriali.

Articolo 25

La Comunità contribuisce allo sviluppo della cooperazione interaziendale fra i paesi e territori, fra questi ultimi e la Comunità nonché tra i paesi e territori e gli Stati ACP mediante attività di informazione e di promozione industriale.

Tali attività hanno lo scopo di intensificare lo scambio regolare di informazioni, organizzare nel settore industriale i necessari contatti tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunità, dei paesi e territori e degli Stati ACP, effettuare studi in particolare di fattibilità, facilitare la creazione e il funzionamento di organismi di promozione industriale ed incoraggiare la conclusione di coinvestimenti, contratti di subappalto e qualsiasi altra forma di cooperazione industriale tra le imprese degli Stati membri della Comunità, dei paesi e territori e degli Stati ACP.

Articolo 26

La Comunità contribuisce alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese artigianali, commerciali, di servizi ed industriali, data la funzione essenziale che esse svolgono nei settori moderni e informali, attraverso la creazione di un tessuto economico diversificato, nello sviluppo generale dei paesi e territori e in considerazione dei vantaggi che esse offrono sul piano dell'acquisizione di competenze professionali, di un trasferimento integrato e adattato di tecnologie appropriate, nonché di un impiego ottimale della manodopera locale. Essa può anche contribuire alla valutazione settoriale e all'elaborazione di programmi d'intervento, alla creazione di infrastrutture appropriate e al rafforzamento e funzionamento di organismi d'informazione, promozione, inquadramento, formazione, credito o garanzia e di trasferimento di tecnologie.

La Comunità e le autorità competenti dei paesi e territori incoraggiano la cooperazione e i contatti tra le piccole e medie imprese degli Stati membri, dei paesi e territori e degli Stati ACP.

Articolo 27

Allo scopo di aiutare i paesi e territori a sviluppare la loro base tecnologica e le loro capacità interne di sviluppo scientifico e tecnologico e per facilitare l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia in condizioni che permettano di trarne il massimo vantaggio e di ridurre al minimo i costi, gli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica possono contribuire in particolare:

a) alla creazione ed al rafforzamento di infrastrutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria dei paesi e territori;

b) all'elaborazione ed all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo;

c) all'individuazione ed alla creazione di possibilità di collaborazione tra organismi di ricerca, istituti di studi superiori ed imprese dei paesi e territori, degli Stati ACP, della Comunità, degli Stati membri e di altri paesi;

d) all'elaborazione ed alla promozione di attività intese a consolidare le tecnologie locali appropriate e ad acquisire tecnologie straniere adeguate, in particolare quelle di altri paesi in sviluppo;

e) all'individuazione, valutazione ed acquisizione della tecnologia industriale, compreso il negoziato per l'acquisizione, a condizioni favorevoli, di tecnologie, brevetti ed altre proprietà industriali straniere, in particolare mediante il finanziamento e/o tramite altre idonee intese con imprese ed organismi situati nella Comunità;

f) alla fornitura di servizi di consulenza per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinano il trasferimento della tecnologia e per la comunicazione delle informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei contratti relativi alla tecnologia, i tipi e le fonti di tecnologia nonché l'esperienza dei paesi e territori e degli altri paesi nell'utilizzazione di talune tecnologie;

g) alla promozione della cooperazione tecnologica tra i pasei e territori, nonché tra questi ultimi e gli Stati ACP o altri paesi in via di sviluppo, per utilizzare nel miglior modo tutte le possibilità scientifiche e tecniche particolarmente appropriate che tali paesi e territori potessero detenere;

h) a facilitare per quanto possibile l'accesso e l'utilizzazione delle fonti di documentazione e di altre fonti di dati disponibili nella Comunità.

Articolo 28

Per consentire ai paesi e territori di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente decisione, sono realizzate azioni di promozione per la commercializzazione dei prodotti industriali dei paesi e territori, tanto sul mercato della Comunità quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare gli scambi di prodotti industriali tra i paesi e territori, nonché tra questi ultimi e gli Stati ACP. Queste azioni concerneranno in particolare gli studi di mercato, la commercializzazione, la qualità e la normalizzazione di manufatti, in conformità degli articoli 124 e 125 e in considerazione degli articoli 48 e 49.

Articolo 29

A richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori, questi ultimi possono beneficiare dei servizi del centro per lo sviluppo industriale i cui obiettivi sono definiti all'articolo 71 della convenzione e le cui mansioni sono elencate all'articolo 72 della convenzione.

Gli eventuali costi degli interventi del centro a favore dei paesi e territori richiedenti sono finanziati mediante le risorse previste all'articolo 128 per la zona, delle tre indicate, a cui appartengono detti paesi e territori.

Articolo 30

Nell'applicazione del presente titolo, la Comunità rivolge particolare attenzione alle necessità e ai problemi specifici dei paesi e territori meno sviluppati, particolarmente nei seguenti settori:

— trasformazione delle materie prime;

— sviluppo, trasferimento ed adeguamento di tecnologia;

— sviluppo e finanziamento di azioni a favore delle piccole e medie imprese industriali;

— sviluppo delle infrastrutture industriali e delle risorse minerarie ed energetiche;

— formazione adeguata nei settori scientifici e tecnici.

Il centro per lo sviluppo industriale rivolge particolare attenzione ai problemi specifici che si presentano in merito alla promozione delle attività di industrializzazione nei paesi e territori meno sviluppati.

A richiesta delle autorità competenti di un paese o territorio della categoria dei paesi e territori meno sviluppati, il centro accorda particolare assistenza per individuare sul posto, istruire, valutare, preparare, promuovere ed aiutare l'attuazione dei progetti industriali in questo paese o territorio.

TITOLO IV

SVILUPPO DEL POTENZIALE MINERARIO ED ENERGETICO

Articolo 31

Data la gravità della situazione energetica nella maggioranza dei paesi e territori, dovuta in parte alla crisi provocata in numerosi paesi dalla dipendenza dalle importazioni di prodotti petroliferi, è opportuno cooperare in questo settore per trovare soluzioni ai loro problemi energetici.

Si attribuisce particolare importanza alla programmazione energetica, alle azioni di conservazione ed utilizzazione razionale dell'energia, al riconoscimento del potenziale energetico ed alla promozione, secondo condizioni tecniche ed economiche adeguate, di fonti di energia nuove e rinnovabili.

Articolo 32

La Comunità promuove lo sviluppo delle potenzialità energetiche tradizionali e non tradizionali nonché l'autosufficienza dei paesi e territori e persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a) favorire lo sviluppo economico grazie alla valorizzazione delle risorse energetiche locali e regionali;

b) migliorare le condizioni di vita nelle zone urbane e periferiche nonché nelle comunitá rurali tenendo conto del fattore energetico nelle varie azioni di cooperazione;

c) proteggere l'ambiente naturale, riducendo in particolare gli effetti della crescita demografica sul consumo della biomassa.

Articolo 33

Per conseguire gli obiettivi summenzionati, le azioni di cooperazione energetica possono, a richiesta delle autorità competenti del o dei paesi e territori interessati, concentrarsi:

a) sulla riunione, analisi e diffusione di informazioni adeguate;

b) sul rafforzamento della gestione e del controllo dei paesi e territori sulle loro risorse energetiche, conformemente ai loro obiettivi di sviluppo, per permettere loro di valutare l'offerta e la domanda in materia di energia e per giungere ad una pianificazione energetica strategica mediante, tra l'altro, un aiuto alla programmazione energetica ed un'assistenza tecnica ai servizi responsabili dell'impostazione e dell'esecuzione delle politiche energetiche;

c) sull'analisi delle implicazioni, nel settore energetico, dei programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto dei risparmi di energia da realizzare e delle possibilità di sostituzione delle fonti primarie in particolare ricorrendo alle energie nuove e rinnovabili;

d) sull'attuazione di adeguati programmi di azioni, basati su piccoli e medi progetti di sviluppo energetico;

e) sullo sviluppo del potenziale d'investimento per l'esplorazione e lo sviluppo di fonti di energia locali e regionali nonché per lo sviluppo di siti di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensità energetica;

f) sulla promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione delle tecnologie adeguate nonché della formazione necessaria per far fronte alle necessità di manodopera nel settore energetico;

g) sul potenziamento delle capacità dei paesi e territori in materia di ricerca e di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le fonti di energia nuove e rinnovabili;

h) sul riassetto delle infrastrutture di base necessarie alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di energia;

i) sulla promozione della cooperazione fra paesi e territori e tra questi ultimi e gli Stati ACP nel settore energetico, comprese le azioni di cooperazione fra paesi e territori, Stati ACP ed altri Stati vicini beneficiari di un aiuto della Comunità.

Articolo 34

La cooperazione mineraria ha lo scopo di contribuire allo sviluppo del settore minerario dei paesi e territori interessati per garantire una redditività soddisfacente delle attività minerarie per lo sviluppo globale di tali paesi e territori. Vengono utilizzati in modo coordinato i diversi mezzi d'azione previsti dalla presente decisione in questo settore nonché, eventualmente, altri strumenti comunitari.

Articolo 35

A richiesta delle autorità competenti di uno o più paesi o territori, la Comunità intraprende azioni di assistenza tecnica e/o di formazione intese a rafforzare le loro capacità scientifiche e tecniche nei settori geologico e minerario per consentire loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili ed orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.

Articolo 36

In un intento di diversificazione, la Comunità partecipa eventualmente mediante programmi di aiuto finanziario e tecnico, agli sforzi dei paesi e territori per la ricerca e l'esplorazione mineraria a tutti i livelli, sia in terra che sulla piattaforma continentale quale definita dal diritto internazionale.

Se del caso, la Comunità dà inoltre un aiuto tecnico e finanziario per la creazione nei paesi e territori di fondi di esplorazioni locali o regionali.

Articolo 37

Al fine di sostenere gli sforzi per la coltivazione delle risorse minerarie dei paesi e territori, la Comunità contribuisce a progetti di riassetto, mantenimento, razionalizzazione ed ammodernamento di unità produttive economicamente valide per renderle più operative e competitive.

Essa contribuisce anche, compatibilmente con le capacità di investimento e di gestione e con l'evoluzione del mercato, all'individuazione, elaborazione ed attuazione di nuovi progetti validi, compresi quelli di piccole e medie dimensioni, considerando particolarmente il finanziamento di studi di fattibilità e di preinvestimento.

Essa sostiene anche gli sforzi dei paesi e territori di rafforzamento delle infrastrutture connesse e coopera all'inserimento delle operazioni minerarie nel tessuto socioeconomico dei paesi e territori in questione.

Articolo 38

Gli obiettivi summenzionati possono essere realizzati con il contributo tecnico e finanziario della Comunità per aiutare a valorizzare il potenziale minerario ed energetico dei paesi e territori secondo le modalità proprie a ciascuno strumento di cui dispone e in conformità alle disposizioni della presente decisione.

Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti energetici e minerari, la Comunità può portare un concorso rappresentato da capitali di rischio eventualmente congiuntamente con apporti di capitali degli Stati membri o dei paesi e territori interessati ed altre fonti di finanziamento, secondo le modalità fissate all'articolo 131.

Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti d'interesse reciproco, da:

a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità;

b) azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.

Articolo 39

La Banca può, in conformità del suo statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 127 in progetti di investimenti minerari ed energetici riconosciuti d'interesse reciproco dall'autorità competente del paese o territorio interessato e dalla Comunità.

TITOLO V

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Articolo 40

1. La cooperazione in materia di trasporti è intesa a sviluppare i trasporti stradali e ferroviari, gli impianti portuali ed i trasporti marittimi, i trasporti per vie navigabili interne ed i trasporti aerei.

2. La cooperazione in materia di comunicazioni è intesa a sviluppare le poste e telecomunicazioni, comprese le radiocomunicazioni.

3. La cooperazione in questi settori persegue più particolarmente gli obiettivi seguenti:

a) la creazione di condizioni che favoriscano la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone su scala locale, regionale ad internazionale;

b) la creazione, il rinnovamento, il mantenimento e lo sfruttamento razionale di sistemi basati su criteri costo/efficacia che rispondano alle necessità di sviluppo socioeconomico e che siano adeguati alle necessità degli utilizzatori ed alla situazione economica globale dei paesi e territori;

c) una maggiore complementarietà dei sistemi di trasporti e comunicazioni a livello locale, régionale e internazionale;

d) l'armonizzazione dei sistemi locali favorendone nel contempo l'adeguamento al progresso tecnologico;

e) la riduzione degli ostacoli ai trasporti ed alle comunicazioni tra paesi, territori e Stati, a livello in particolare delle legislazioni, dei regolamenti e delle procedure amministrative.

Articolo 41

1. In tutti i progetti e programmi d'azione in questione si cerca di assicurare un trasferimento adeguato di tecnologie e know-how.

2. Viene rivolta un'attenzione particolare alla formazione dei cittadini dei paesi e territori in materia di pianificazione, gestione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trasporti e comunicazioni.

Articolo 42

Nel quadro dell'assistenza finanziaria e tecnica per i trasporti marittimi, è accordata particolare attenzione al trasferimento di tecnologie, compreso il trasporto multimodi e quello con containers, alla promozione delle imprese comuni e, in particolare mediante la formazione professionale, all'attuazione di infrastrutture giuridiche ed amministrative adeguate e al miglioramento della gestione portuaria, allo sviluppo del trasporto marittimo tra le isole e delle infrastrutture di collegamento e a una maggiore cooperazione con gli operatori economici.

Per quanto attiene all'assistenza tecnica per le assicurazioni, si applicano le procedure previste nel quadro dello sviluppo del commercio e dei servizi.

Articolo 43

Si può promuovere la cooperazione per la sicurezza marittima, la sicurezza degli equipaggi e le azioni contro l'inquinamento in tale settore.

Articolo 44

Nel settore delle comunicazioni, la cooperazione rivolge particolare attenzione allo sviluppo tecnologico sostenendo gli sforzi dei paesi e territori intesi a creare e sviluppare sistemi efficienti. Ciò include studi e programmi concernenti le comunicazioni via satellite quando ciò sia giustificato da considerazioni di carattere operativo e più particolarmente a livello regionale e subregionale. La cooperazione comprende anche i mezzi d'osservazione della terra via satellite nei settori della metereologia e della telerilevazione.

Articolo 45

Particolare importanza è accordata alle telecomunicazioni nelle zone rurali per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale di tali zone.

Articolo 46

In tutti i settori relativi ai trasporti ed alle comunicazioni viene rivolta particolare attenzione alle specifiche esigenze dei paesi e territori meno sviluppati.

Articolo 47

Le azioni di cooperazione nei settori dei trasporti e delle comunicazioni vengono attuate secondo le disposizioni e procedure stabilite nel titolo III della parte seconda della presente decisione.

TITOLO VI

SVILUPPO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

Articolo 48

Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 69, la Comunità intraprende azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti.

Scopo di tali azioni è far sì che i paesi e territori traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale e possano partecipare nelle condizioni più favorevoli ai mercati della Comunità ed ai mercati interni, regionali ed internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio di beni e servizi dei paesi e territori.

Articolo 49

1. Nell'ambito degli sforzi volti a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, oltre allo sviluppo del commercio tra i paesi e territori, gli Stati ACP e la Comunità, si rivolgerà particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare la capacità dei paesi e territori a sviluppare il commercio fra questi ultimi, nonché fra i paesi e territori e gli Stati ACP ed a sviluppare la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi.

2. Le azioni intraprese a richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori riguardano principalmente i settori seguenti:

— l'attuazione di una strategia commerciale coerente,

— la formazione e il perfezionamento professionale del personale operante nel settore del commercio e dei servizi,

— la creazione e il potenziamento di organismi che, nei paesi e territori, si prefiggano lo sviluppo del commercio e dei servizi,

— l'intensificazione dei contatti e degli scambi d'informazione tra operatori economici, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni,

— il sostegno agli sforzi dei paesi e territori per migliorare l'infrastruttura dei servizi, comprese le attrezzature di trasporto e di magazzinaggio,

— il sostegno agli sforzi dei paesi e territori per migliorare la qualità dei loro prodotti, per adattarli alle esigenze del mercato e per diversificarne gli sbocchi.

3. La partecipazione dei paesi e territori meno sviluppati alle varie attività di sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, è incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare l'assunzione delle spese per lo spostamento del personale e il trasporto degli oggetti e merci da esporre a fiere ed esposizioni cui partecipano.

Articolo 50

La azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi comprendono una cooperazione specifica nel settore del turismo. Scopo di tale cooperazione è appoggiare gli sforzi dei paesi e territori intesi a migliorare la prestazione di servizi di questa industria. Viene rivolta particolare attenzione alla necessità d'integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 67 e 68.

Articolo 51

Conformemente alle modalità e procedure di cui al titolo III della parte terza della presente decisione si possono applicare le disposizioni della cooperazione finanziaria e tecnica alle misure per lo sviluppo del turismo a livello sia nazionale che regionale. Oltre ai principali orientamenti definiti negli articoli 48 e 49 ed alle disposizioni relative allo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato previste all'articolo 26, queste misure riguardano, tra l'altro, i settori seguenti:

— la valorizzazione, il rinnovamento e il mantenimento di risorse turistiche, come i siti e i monumenti importanti;

— la formazione di competenze specializzate in materia di pianificazione e sviluppo del turismo;

— la commercializzazione, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali, la promozione e la pubblicità;

— l'attività di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo dell'industria del turismo;

— la raccolta, l'analisi, la diffusione e l'utilizzazione, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, di informazioni sul turismo;

— la cooperazione fra paesi e territori, nonché fra questi ultimi e gli Stati ACP nel settore del turismo.

Articolo 52

Tra gli strumenti previsti dalla presente decisione e conformemente agli articoli 48 e 49, l'aiuto allo sviluppo del commercio e dei servizi comprende un'assistenza tecnica per l'insediamento e lo sviluppo d'istituzioni di assicurazione e credito connesse con lo sviluppo del commercio.

Articolo 53

Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi di cui all'articolo 147, possono essere assegnati dalle autorità competenti di ogni paese e territorio al finanziamento di azioni per lo sviluppo dei settori menzionati dagli articoli 48-52, il contributo della Comunità al finanziamento di queste azioni quando siano di carattere regionale, può essere imputato sulle risorse di cui all'articolo 65 per il finanziamento di progetti a carattere regionale.

TITOLO VII

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 54

La Comunità appoggia gli sforzi delle autorità competenti dei paesi e territori che perseguono la promozione di uno sviluppo collettivo a livello sociale, culturale ed economico nonché una maggiore autosufficienza regionale.

Questo appoggio tiene conto dei regimi giuridici specifici dei paesi e territori interessati.

Articolo 55

1. La cooperazione regionale verte su azioni convenute tra:

— diversi paesi e territori;

— uno o più paesi e territori e uno o più Stati, paesi o territori vicini, Stati ACP o non ACP;

— diversi organismi regionali di cui fanno parte paesi o territori;

— uno o più paesi o territori ed organismi regionali di cui fanno parte paesi e territori.

2. Quando viene realizzata una cooperazione regionale che interessa dei PTOM situati nella stessa regione di territori in cui si applica il trattato che istituisce la CEE, vengono presi in considerazione gli interessi e le prospettive specifiche di sviluppo della Comunità in questa regione.

3. La cooperazione regionale può ugualmente fondarsi su azioni convenute fra due o più paesi e territori ed uno o più Stati in via di sviluppo non vicini e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, fra un solo paese o territorio ed uno o più Stati in via di sviluppo non vicini.

Articolo 56

Nell'ambito della cooperazione regionale, viene rivolta particolare attenzione:

a) alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarità dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati;

b) alla massima utilizzazione delle risorse umane, nonché all'esplorazione ottimale ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali dei paesi e territori;

c) all'accelerazione della diversificazione economica e all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo all'interno delle regioni dei paesi e territori e fra queste regioni;

d) alla promozione della sicurezza alimentare;

e) al rafforzamento di una rete di legami tra singoli paesi o gruppi di paesi e territori con caratteristiche, affinità e problemi comuni, per risolvere tali problemi;

f) allo sfruttamento massimo delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli più efficace della soluzione al solo livello di un paese o territorio;

g) all'espansione ed all'integrazione dei mercati dei paesi e territori attraverso la promozione degli scambi commerciali tra paesi e territori, nonché tra questi ultimi e paesi terzi vicini, attraverso la liberalizzazione dei loro scambi e l'eliminazione degli ostacoli tariffari, monetari ed amministrativi;

h) ad ogni sostegno all'integrazione regionale.

Articolo 57

I progetti e programmi di azioni di cooperazione regionale, dati gli obiettivi e le caratteristiche che le sono peculiari, sono eseguiti secondo le modalità e procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica, qualora rientrino in quest'ultima.

Articolo 58

La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria e tecnica agli organismi regionali esistenti o alla creazione di nuovi organismi regionali qualora si rivelino indispensabili per conseguire gli obiettivi della cooperazione regionale.

Articolo 59

Un'azione si considera regionale quando contribuisce direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a più paesi e territori attraverso azioni comuni o azioni locali coordinante che soddisfino almeno una delle condizioni seguenti:

a) per la sua natura o per le sue caratteristiche fisiche, l'azione renda necessario superare le frontiere di un paese o territorio e non possa essere realizzata da un solo paese o territorio né essere scissa in azioni locali che ciascun paese o territorio può realizzare per proprio conto;

b) la formula regionale permetta di realizzare significative economie di scala rispetto alle azioni realizzate al solo livello del paese o territorio;

c) l'azione non soddisfi le condizioni di cui alle lettere a) o b), ma i vantaggi e i costi risultanti siano inegualmente ripartiti tra i paesi o territori che ne beneficiano.

Articolo 60

Fatto salvo l'articolo 59, l'ammontare del contributo della Comunità, a titolo di cooperazione regionale per azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello nazionale, è determinato in base agli elementi seguenti:

a) l'azione rafforza la cooperazione tra i paesi e territori interessati, a livello di amministrazioni, istituzioni o imprese di tali paesi o territori, tramite organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di natura regolamentare o finanziaria;

b) l'azione forma oggetto di impegni reciproci tra più paesi o territori, segnatamente in materia di ripartizione delle realizzazioni, di investimenti e gestione;

c) l'azione è l'espressione regionale di una strategia settoriale.

Articolo 61

1. Le domande di finanziamento a partire dai fondi disponibili a titolo di cooperazione regionale sono formulate dalle autorità competenti di ciascuno dei paesi o territori partecipanti ad un'azione regionale.

2. Qualora un'azione di cooperazione regionale possa, per sua natura, interessare altri paesi o territori o Stati ACP, la Commissione, d'intesa con le autorità competenti dei paesi e territori che hanno presentato la domanda, ne informa questi ultimi. I paesi e territori interessati confermano quindi la loro intenzione di partecipare all'azione.

A prescindere da questa procedura, la Commissione esamina senza indugio la domanda di finanziamento purché sia stata presentata da almeno due paesi e territori. La decisione sul finanziamento sarà adottata non appena i paesi consultati avranno comunicato le loro intenzioni.

3. Qualora un solo paese o territorio sia associato a paesi non contemplati, dalla presente decisione alle condizioni previste all'articolo 55, la sua sola domanda è sufficiente.

4. Gli organismi di cooperazione regionale possono formulare domande di finanziamento per una o più azioni specifiche di cooperazione regionale a nome e con l'accordo esplicito delle autorità competenti dei paesi e territori interessati.

5. Ciascuna domanda di finanziamento a titolo di cooperazione regionale deve comportare, se del caso, proposte riguardanti:

a) da un lato, la proprietà dei beni e servizi da finanziare nell'ambito dell'azione, nonché la ripartizione delle responsabilità in materia di funzionamento e di manutenzione;

b) dall'altro, la designazione dell'ordinatore regionale e dell'autorità o dell'organismo autorizzato a firmare la convenzione di finanziamento a nome di tutti i paesi e territori od organismi partecipanti.

Articolo 62

Il paese o i paesi o territori od organismi regionali partecipanti ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste all'articolo 55 possono chiedere alla Comunità un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che essi traggono dall'azione.

Articolo 63

Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunità tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunità e tale organismo, d'intesa con il paese o i paesi o territori interessati.

Articolo 64

Per promuovere la loro cooperazione regionale, i paesi e territori meno sviluppati beneficiano di una priorità nei progetti riguardanti almeno un paese o territorio meno sviluppato.

Articolo 65

Dei mezzi finanziari previsti all'articolo 127, per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei paesi e territori, un importo di 10 milioni di ECU è riservato al finanziamento dei loro progetti e programmi regionali.

Articolo 66

Il campo d'applicazione della cooperazione regionale, tenuto conto dell'articolo 56, include i punti seguenti:

a) l'agricoltura, lo sviluppo rurale, segnatamente l'autosufficienza e la sicurezza alimentari;

b) i programmi in materia di sanità, compresi i programmi per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'informazione connesse alle cure sanitarie di base e alla lotta contro le principali malattie, comprese le principali malattie degli animali;

c) la valutazione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la preservazione delle risorse ittiche e marine;

d) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente attraverso programmi per combattere l'erosione, la degradazione delle coste e l'inquinamento dei mari, allo scopo di garantire uno sviluppo razionale e ecologicamente equilibrato;

e) l'industrializzazione, compresa la creazione di imprese regionali, incluse le imprese interregionali di produzione e commercializzazione;

f) lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente la produzione e la distribuzione dell'energia;

g) i trasporti e le comunicazioni: reti stradale e ferroviaria, trasporti per via aerea e per mare, le vie di navigazione interne, i servizi postali e le telecomunicazioni;

h) lo sviluppo e l'espansione degli scambi;

i) l'istruzione e la formazione, la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'informazione e la comunicazione, la creazione e il rafforzamento degli istituti di formazione e ricerca e degli organismi tecnici incaricati degli scambi di tecnologie nonché della cooperazione tra università;

j) il turismo, compresi la creazione e il rafforzamento di centri di promozione turistica;

k) le attività inerenti alla cooperazione culturale e sociale.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE SOCIO-CULTURALE

Articolo 67

La cooperazione contribuisce ad uno sviluppo incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa appoggia le politiche e le misure prese dalle autorità competenti dei paesi e territori al fine di valorizzare le loro risorse umane, accrescere le loro capacità di creazione e promuovere le rispettive identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo.

Articolo 68

Nell'attuare gli strumenti della presente decisione si terrà conto di obiettivi, criteri e priorità della cooperazione socio-culturale di cui al titolo VIII della parte seconda della convenzione, tenuto conto delle situazioni specifiche dei diversi paesi e territori.

PARTE SECONDA

GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE CEE-PTOM

TITOLO I

COOPERAZIONE COMMERCIALE

Capitolo 1

Regime generale degli scambi

Articolo 69

1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente decisione è di promuovere il commercio tra i paesi e territori e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra i paesi e territori, dall'altro.

2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra i paesi e territori e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio, in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali tra le parti interessate.

3. A questo scopo, le parti interessate applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte e nella parte prima della presente decisione.

Articolo 70

1. I prodotti originari dei paesi e territori sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

2. a) I prodotti originari dei paesi e territori:

— enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato o

— soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti:

i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;

ii) per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera i), la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita;

b) se, nel periodo di applicazione della presente decisione, le autorità competenti dei paesi e territori ritengono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli non soggetti ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore della presente decisione possano beneficiare di siffatto regime, la Commissione presenta, se del caso, una proposta al Consiglio;

c) nonostante quanto precede, il Consiglio esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificità della cooperazione fra la CEE ed i paesi e territori, le domande delle autorità competenti dei paesi e territori intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, entro un termine non superiore a sei mesi dalla loro presentazione alla Commissione.

Nel contesto della lettera a), punto ii), la Comunità decide in particolare facendo riferimento a concessioni eventualmente accordate a paesi terzi in via di sviluppo. Essa tiene conto delle possibilità offerte dal mercato fuori stagione;

d) il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente decisione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima.

Se però, nel periodo di applicazione della presente decisione, la Comunità:

— sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare il regime d'importazione di questi prodotti originari dei paesi e territori. In tal caso si applicano le disposizioni della lettera a);

— modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari dei paesi e territori. In tal caso, la Comunità s'impegna a mantenere a favore dei prodotti originari dei paesi e territori un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita.

Articolo 71

1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei paesi e territori restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a), primo trattino.

Articolo 72

1. L'articolo 71 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.

Articolo 73

1. La presente decisione non pregiudica il trattamento che la Comunità riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi internazionali relativi ai medesimi di cui la Comunità è firmataria.

2. Per quanto concerne la Groenlandia, la presente decisione si applica con riserva dell'osservanza delle condizioni previste al Protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia allegato al trattato che modifica, per quanto concerne la Groenlandia, i trattati che istituiscono le Comunità europee (1).

Articolo 74

1. Le autorità competenti di un paese o territorio possono mantenere o fissare, per quanto riguarda l'importazione di prodotti originari della Comunità o degli altri paesi e territori, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che esse reputano necessari, tenuto conto delle attuali esigenze di sviluppo del paese o territorio.

2. a) Il regime degli scambi applicato dai paesi e territori nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, né essere meno favorevole del trattamento della nazione più favorita;

b) la lettera a) non pregiudica la concessione, da parte di un paese o territorio, a taluni altri paesi o territori o ad altri paesi in via di sviluppo, di un regime più favorevole di quello concesso alla Comunità.

Articolo 75

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi ed il Regno Unito comunicano alla Commissione le tariffe doganali dei paesi e territori con i quali mantengono relazioni particolari.

In tale comunicazione sono specificati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente che restano applicabili ai prodotti originari della Comunità e degli altri paesi e territori.

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anche le successive modifiche delle tariffe doganali dei paesi e territori man mano che esse vengono introdotte.

2. La Commissione comunica agli Stati membri le tariffa doganali dei paesi e territori nonché le loro successive modifiche e trasmette eventualmente al Consiglio le proprie osservazioni in merito.

3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, si procede a consultazioni in sede di Consiglio su tali tariffe o sulle loro modifiche.

Articolo 76

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito trasmettono alla Commissione gli elenchi delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente mantenute dai paesi e territori con i quali essi intrattengono relazioni particolari.

Gli Stati membri interessati comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a tali misure.

2. La Commissione trasmette agli Stati membri gli elenchi di cui al paragrafo 1 e le successive modifiche e trasmette eventualmente al Consiglio le proprie osservazioni in merito.

3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, si procede a consultazioni in sede di Consiglio sulle restrizioni quantitative e sulle misure di effetto equivalente applicate dai paesi e territori.

Articolo 77

1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di prodotti originari ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nell'allegato II.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Commissione, adotta qualsiasi modifica dell'allegato II.

3. Qualora, per un prodotto determinato, la nozione di prodotti originari non sia ancora definita, in applicazione di uno dei paragrafi precedenti, la Comunità e le autorità competenti dei paesi e territori continuano ad applicare le rispettive regolamentazioni.

Articolo 78

1. Nel settore della politica commerciale, la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, ciascuno per quanto lo riguarda, informano la Commissione delle misure relative agli scambi commerciali fra i paesi e territori e paesi terzi. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

2. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, si procede a consultazioni in sede di Consiglio quando tali misure rischiano di danneggiare gli interessi di uno o più Stati membri o della Comunità.

Articolo 79

1. Qualora l'applicazione della presente decisione comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una regione della Comunità, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'allegato III, prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, vanno scelte in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

(1) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 1.

Capitolo 2

Impegni particolari concernenti il rum e le banane

Articolo 80

Fino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato nel settore dell'alcole e nonostante le disposizioni dell'articolo 70, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunità dei prodotti della sottovoce 22.09 C I — rum, arak, tafia — originari dei paesi e territori è disciplinata dalle disposizioni dell'allegato V.

Articolo 81

Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione delle banane originarie dei paesi e territori, la Commissione conviene sugli obiettivi che figurano nell'allegato IV.

Articolo 82

Il presente capitolo e gli allegati IV e V non sono applicabili alle relazioni tra i paesi e territori ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

TITOLO II

COOPERAZIONE IN MATERIA DI PRODOTTI DI BASE

Capitolo 1

Stabilizzazione dei proventi d'esportazione di prodotti agricoli di base

Articolo 83

(1) Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi d'esportazione e per aiutare i paesi e territori a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il potere d'acquisto di dette popolazioni, viene istituito, conformemente all'articolo 96, un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi d'esportazione conseguenti all'esportazione da parte dei paesi o territori nella Comunità, o verso altre destinazioni secondo la definizione di cui all'articolo 86, di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi o di questi due fattori.

(2) Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, sono dirette ad altri settori appropriati e servono allo sviluppo economico e sociale.

Articolo 84

(1) I prodotti contemplati sono i seguenti:

	Codice NIMEXE
1. Arachidi in guscio o decorticate	da 12.01-31 a 12.01-35
2. Olio di arachidi	15.07-74 e 15.07-87
3. Cacao in grani	18.01-00
4. Pasta di cacao	da 18.03-10 a 18.03-30
5. Burro di cacao	18.04-00
6. Caffé, verde o torrefatto	da 09.01-11 a 09.01-17
7. Estratti, essenze o concentrati di caffè	da 21.02-11 a 21.02-15
8. Cotone in massa	da 55.01-10 a 55.01-90
9. Linter di cotone	da 55.02-10 a 55.02-90
10. Noci di cocco	da 08.01-71 a 08.01-75
11. Copra	12.01-42
12. Olio di cocco	15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92
13. Olio di palma	15.07-19, 15.07-61 e 15.07-63
14. Olio di palmisti	15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93
15. Noci e mandorle di palmisti	12.01-44
16. Pelli grezze	da 41.01-11 a 41.01-95
17. Cuoio e pelli di bovini	da 41.02-05 a 41.02-98
18. Pelli ovine	da 41.03-10 a 41.03-99
19. Pelli caprine	da 41.04-10 a 41.04-99
20. Legno greggio	da 44.03-20 a 44.03-99
21. Legno semplicemente squadrato	da 44.04-20 a 44.04-98
22. Legno semplicemente segato in lungo	da 44.05-10 a 44.05-79
23. Banane fresche	08.01-31
24. Tè	da 09.02-10 a 09.02-90
25. Sisal grezzo	57.04-10
26. Vaniglia	09.05-00
27. Garofani (antofilli, chiodi e steli)	09.07-00
28. Lane in massa	da 53.01-10 a 53.01-40
29. Peli fini di capra mohair	53.02-95
30. Gomma arabica	13.02-91
31. Piretro (fiori, foglie, stéli, cortecce, radici) nonché succhi ed estratti di piretro	12.07-10 e 13.03-15
32. Oli essenziali non deterpenati di garofano, di niaouli e d'ylang-ylang	33.01-23
33. Semi di sesamo	12.01-68
34. Noci e mandorle di acagiù	08.01-77
35. Pepe	09.04-11 e 09.04-70
36. Gamberetti	03.03-43
37. Calamari	03.03-68
38. Semi di cotone	12.01-66
39. Panelli di semi e frutti oleosi	da 23.04-01 a 23.04-99
40. Gomma	da 40.01-20 a 40.01-60
41. Piselli	da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61

	Codice NIMEXE
42. Fagioli	da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25, 07.05-65 e ex 07.05-99
43. Lenticchie	07.05-30 e 70.05-70
44. Noci moscate	09.08-13, 09.08-16 09.08-60
45. Macis	09.08-70
46. Noci di Karité	12.01-70
47. Oli di Karité	ex 15.07-82 e ex 15.07-98
48. Manghi	ex 08.01-99
49. Banane secche	08.01-35 II

(2) All'atto della presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, il paese o territorio sceglie fra i seguenti sistemi:

a) ciascun prodotto elencato al paragrafo 1 costituisce un prodotto a norma del presente capitolo;

b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19, da 20 a 22, 23 e 49, 44 e 45, 46 e 47 costituiscono ciascuno un prodotto a norma del presente capitolo.

Articolo 85

Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione uno o più prodotti non elencati all'articolo 84, dai quali però dipende in misura considerevole l'economia di uno o più paesi e territori, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta da parte delle autorità competenti dei paesi e territori interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità ed il paese o territorio interessato e il livello di sviluppo dello stesso, nonché le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunità.

Articolo 86

1. I proventi d'esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione:

a) nella Comunità, da parte di ogni singolo paese o territorio, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 84;

b) negli altri paesi o territori e negli Stati ACP, da parte dei paesi e territori che già beneficiano della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 84 per il quale è concessa tale deroga;

c) verso tutte le destinazioni, da parte dei paesi e territori che già beneficiano della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 84.

2. Su richiesta delle autorità competenti di uno o più paesi o territori relativa ad uno o più prodotti elencati all'articolo 84, il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata di concerto con le autorità competenti dei paesi e territori richiedenti, può decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, l'applicazione del sistema all'esportazione, da parte di questo o questi paesi o territori, dei prodotti in oggetto destinati agli altri paesi o territori ed agli Stati ACP.

3. Su richieste delle autorità competenti di un paese o territorio che non destina la maggior parte delle sue esportazioni alla Comunità, il Consiglio, su proposta della Commissione elabora di concerto con le autorità competenti del paese o territorio richiedente, può decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, che il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione.

Articolo 87

Le autorità competenti di ciascun paese e territorio interessato certificano che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 dell'allegato II.

Articolo 88

Ai fini precisati all'articolo 83, la Comunità destina al sistema, per la durata della presente decisione, un importo di 5 milioni di ECU per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema nonché quelli risultanti dal sistema relativo al settore minerario, di cui al capitolo 2. Questo importo è amministrato dalla Commissione.

Articolo 89

1. L'importo globale di cui all'articolo 88 è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione.

2. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente decisione è riportata di diritto all'anno successivo.

Articolo 90

Le risorse disponibili per ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati:

1) frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 91, paragrafo 1;

2) stanziamenti riportati conformemente all'articolo 89, paragrafo 2;

3) importi ricostituiti in applicazione degli articoli da 107 a 109;

4) importi eventualmente resi disponibili in applicazione dell'articolo 91, paragrafo 1.

Articolo 91

1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate all'articolo 94, paragrafo 2, ed eventualmente ridotte secondo le disposizioni previste all'articolo 100, ecceda l'importo delle risorse del sistema disponibili per tale anno, si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 25 % della frazione dell'anno successivo.

2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia sempre inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento è ridotto di un importo calcolato applicando al livello di riferimento in questione una percentuale pari a quella di cui all'articolo 98 applicabile al paese o territorio interessato.

Qualora, dopo tale riduzione l'importo totale delle basi di trasferimento cosi calcolate sia inferiore all'importo delle risorse disponibili, la rimanenza è ripartita tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate.

3. Qualora, dopo la riduzione di cui al paragrafo 2, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento ecceda l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio può, su proposta della Commissione, ridurre maggiormente l'importo dei trasferimenti da effettuare.

Articolo 92

Al più tardi entro dodici mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 88, il Consiglio decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 88, nonché alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che i paesi e territori devono ricostituire ai sensi degli articoli da 107, 108 e 109 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 88.

Articolo 93

Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, indicazioni sostanziali in merito alla perdita di proventi constatata, nonché ai programmi ed alle azioni ai quali le autorità competenti di un paese o territorio hanno già assegnato o s'impegnano ad assegnare le risorse conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 83.

La richiesta è rivolta alla Commissione, che la esamina di concerto con le autorità competenti del paese o territorio interessato, al fine di stabilire l'importo della base di trasferimento e delle riduzioni che potrebbero essere — eventualmente effettuate in applicazione dell'articolo 100.

Articolo 94

1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una base di trasferimento per ciascun paese o territorio e per le esportazioni di ciascun prodotto nella Comunità o verso altre destinazioni quali sono definite all'articolo 86.

2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata del 2 % per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base di trasferimento.

3. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi d'esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione.

4. Qualora, tuttavia, un paese o territorio:

— intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure

— inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva,

il sistema può essere applicato in base ad un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno d'applicazione.

Articolo 95

1. Nel caso dei paesi o territori che beneficiano della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 3, la base di trasferimento è calcolata secondo i proventi d'esportazione del (o dei) prodotto (i) in questione verso tutte le destinazioni.

2. Nel caso dei paesi o territori che non beneficiano della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 3, le basi di trasferimento non possono in alcun caso essere superiori a quelle calcolate in applicazione del paragrafo 1.

Articolo 96

1. I proventi d'esportazione corrispondenti a ciascun anno del periodo di riferimento nonché all'anno di applicazione sono calcolati in base al controvalore nella moneta nazionale del paese o territorio interessato dei proventi in divise.

2. Il livello di riferimento è calcolato, previa conversione in ECU dei proventi d'esportazione relativi a ciascun anno del periodo di riferimento, al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta del paese o territorio interessato applicabile all'anno corrispondente.

3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 94, paragrafo 2, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta del paese o territorio interessato, applicabile all'anno di applicazione.

4. Se il tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta del paese o territorio interessato, applicabile all'anno di applicazione, registra una fluttuazione superiore al 10 % rispetto alla media dei tassi medi annui di ciascun anno del periodo di riferimento, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU, in deroga al paragrafo 3 e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ad un tasso fissato in modo da limitare al 10 % la fluttuazione rispetto a detta media.

Articolo 97

1. Il sistema si applica ai proventi che derivano ad un paese o territorio dall'esportazione dei prodotti elencati nell'articolo 84 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto

per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6 % dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 4,5 %.

2. La percentuale fissata al paragrafo 1 è dell'1,5 % nel caso dei paesi e territori meno sviluppati.

3. Qualora, in seguito ad una calamità naturale, la produzione del prodotto considerato abbia subito un calo notevole nell'anno che precede quello di applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 viene calcolata in base alla media dei proventi da esportazione del prodotto in questione nei primi tre anni di riferimento anziché in base ai proventi complessivi da esportazione relativi all'anno che precede quello di applicazione.

Per calo notevole della produzione s'intende un calo di almeno il 50 % rispetto alla produzione media dei primi tre anni di riferimento.

Articolo 98

1. Un paese o territorio ha diritto di richiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 101, derivanti dalla esportazione di ciascun prodotto nella Comunità e nei casi contemplati dall'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), derivanti dalle esportazioni in altri paesi o territori o a destinazioni di Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 86, paragrafo 1, lettera c) derivanti dalle esportazioni per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno il 6 % al livello di riferimento.

2. La percentuale indicata al paragrafo 1 è dell'1,5 % nel caso dei paesi e territori meno sviluppati.

Articolo 99

Le richieste di trasferimento sono irricevibili nei seguenti casi:

a) se la domande è presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione;

b) se dall'esame della richiesta, svolto dalla Commissione in collegamento con le autorità competenti del paese o territorio interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunità è conseguenza di una politica commerciale di tali autorità, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunità.

Articolo 100

Qualora l'andamento delle esportazioni verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto nel paese o territorio interessato, nonché della domanda della Comunità riveli forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e le autorità competenti del paese o territorio richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.

Articolo 101

1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'articolo 84:

a) che sono immessi al consumo nella Comunità, oppure

b) introdotti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati.

2. I proventi da esportazione da considerare sono quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni del paese e territorio interessato, quali risultano dalle statistiche di tale paese o territorio per i quantitativi importati dalla Comunità, quali risultano dalle statistiche comunitarie.

3. Per quanto riguarda i prodotti per i quali un paese o territorio beneficia della deroga di cui all'articolo 86, paragrafi 2 e 3, le statistiche di esportazione considerate sono quelle del paese o territorio in questione.

Articolo 102

1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra le autorità competenti dei paesi e territori e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale.

2. A tal fine, per ogni prodotto che figura nell'elenco di cui all'articolo 84 ed a cui può essere applicato il sistema, ciascun paese o territorio trasmette mensilmente alla Commissione le statistiche relative al volume e al valore delle proprie esportazioni complessive e di quelle destinate alla Comunità, nonché, se disponibili, i dati relativi al volume della produzione commercializzata.

3. Le autorità competenti dei paesi e territori e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle richieste di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi nonché l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella più ampia misura dei formulari tipo.

Articolo 103

1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con le autorità competenti del paese o territorio richiedente in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che può dar luogo a versamento, nonché alle indicazioni di cui all'articolo 93.

2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un «accordo di trasferimento» fra le autorità competenti del paese o territorio interessato e la Commissione.

3. Le somme trasferite sono infruttifere.

Articolo 104

1. Le autorità competenti del paese o territorio interessato e la Commissione fanno il possibile per garantire che il controllo di concordanza delle statistiche previsto all'articolo 101, paragrafo 2, sia completato al più tardi entro il 31 maggio successivo al ricevimento delle richieste. Al più tardi a tale data, la Commissione notifica alle autorità competenti del paese o territorio richiedente l'esito del controllo di concordanza o, in mancanza di esso, il motivo che ha impedito l'espletamento dell'operazione.

2. Le autorità competenti del paese o territorio interessato e la Commissione fanno quanto in loro potere per garantire che le consultazioni di cui all'articolo 100 siano portate a termine entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Allo scadere di questo termine la Commissione comunica alle autorità competenti del paese o territorio l'importo del trasferimento risultante dall'istruzione della richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 105, paragrafo 1, al più tardi entro il 31 luglio successivo al ricevimento delle richieste la Commissione decide in merito a tutte le richieste di trasferimento, tranne quelle per le quali non sono ancora stati completati il controllo di concordanza e/o le consultazioni.

Articolo 105

1. Le autorità competenti del paese o territorio interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disposizioni per garantire un trasferimento rapido, conformemente alla procedure di cui all'articolo 104. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilità di versamenti anticipati.

2. I programmi e le azioni ai quali le autorità competenti del paese o territorio beneficiario si impegnano ad assegnare le risorse trasferite vengono decisi da tale Stato in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 83.

3. Prima della firma dell'accordo di trasferimento, le autorità competenti del paese o territorio beneficiario di un trasferimento comunicano le indicazioni sostanziali in merito ai programmi ed alle azioni ai quali hanno assegnato o s'impegnano ad assegnare le risorse, conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 83. Nel contesto del presente articolo, come pure in quello dell'articolo 93, per indicazioni sostanziali si intendono quelle riguardanti la diagnosi relativa al settore o ai settori interessati, le statistiche e l'assegnazione delle risorse stabilite dal paese o territorio richiedente. Qualora il paese o territorio beneficiario, in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, intenda destinare le risorse a settori diversi da quello in cui è stato registrato il calo dei proventi, esso comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni. La Commissione si assicura in tutti i casi che la comunicazione sia conforme all'articolo 93.

Articolo 106

1. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, le autorità competenti del paese o territorio beneficiario comunicano alla Commissione una relazione sull'utilizzazione fatta delle risorse trasferite. Questa relazione contiene tutte le informazioni specificate nel formulario che sarà stabilito di comune accordo secondo le disposizioni dell'articolo 102.

2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non è comunicata entro i termini previsti oppure se essa suscita osservazioni, la Commissione chiede alle autorità competenti del paese o territorio interessato, che sono tenute a rispondervi entro un termine di due mesi, di fornire giustificazioni.

3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione, dopo aver adito il Consiglio ed aver debitamente informato le autorità competenti del paese o territorio interessato, può, tre mesi dopo l'espletamento di questa procedura, rinviare l'applicazione della decisione relativa ad un nuovo trasferimento fintantoché tale Stato non abbia fornito le informazioni richieste.

Questa decisione è immediatamente notificata alle autorità competenti del paese o territorio interessato.

Articolo 107

I paesi e territori beneficiari di trasferimenti, ad eccezione dei paesi e territori meno sviluppati e della Polinesia francese, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema. L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'articolo 108.

Articolo 108

1. Se l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di proventi la quale ha dato origine ad un trasferimento lo permette, il paese o territorio interessato contribuisce alla ricostruzione delle risorse del sistema.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina:

— all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento è stato versato,

— fino a quando la totalità del trasferimento non è stata riversata nel sistema,

— in conformità delle disposizioni dell'articolo 101,

se, per l'anno precedente:

a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunità, supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente;

b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunità è perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunità nei quattro anni anteriori all'anno precedente;

c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106 % della media dei proventi d'esportazione nella Comunità realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente.

3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 lettere a), b) e c) sono soddisfatte contemporaneamente, il paese o territorio versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunità e la media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 si tiene conto dell'evoluzione constatata nelle esportazioni verso tutte le destinazioni.

Articolo 109

1. L'importo di cui all'articolo 108, paragrafo 3, viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale è stato constatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione.

2. Su richiesta delle autorità competenti del paese o territorio, il trasferimento può essere effettuato:

— direttamente al sistema, oppure

— mediante imputazione ai diritti a trasferimento constatati prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 91.

Capitolo 2

Prodotti minerari: Agevolazione di finanziamento speciale (SYSMIN)

Articolo 110

Per contribuire alla creazione di una base più solida per lo sviluppo dei paesi e territori la cui economia dipende dal settore minerario, e specialmente per aiutarli a far fronte alla diminuzione delle loro capacità di esportazione di prodotti minerari nella Comunità, nonché alla conseguente perdita di proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi paesi e territori nello sforzo che essi compiono per risanare il settore minerario od ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sul loro sviluppo le gravi perturbazioni temporanee o imprevedibili di tale settore, indipendenti dalla volontà dei paesi e territori interessati.

Articolo 111

1. Il sistema previsto all'articolo 110 si applica in particolare ai seguenti prodotti:

— rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa

— fosfati

— manganese

— bauxite ed allumina

— stagno

— minerale di ferro (minerali, concentrati, piriti di ferro arrostite) agglomerato (comprese le graniglie) o meno.

2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione uno o più prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o più paesi o territori, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio si pronuncerà in merito alla loro inclusione, al più tardi entro sei mesi dal momento in cui le autorità competenti del paese o territorio interessato ne hanno presentato domanda.

Articolo 112

1. Ai fini precisati all'articolo 110, e per tutta la durata di applicazione della presente decisione, viene istituito un sistema speciale di finanziamento al quale la Comunità destina l'importo globale di 5 milioni di ECU destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro di questo sistema, nonché gli impegni derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione, di cui al capitolo 1.

a) L'importo è gestito dalla Commissione;

b) esso è diviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio, basandosi su una relazione che gli è presentata dalla Commissione, può autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50 % della frazione fissata per l'anno successivo;

c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo;

d) in caso d'insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi esigibili sono ridotti in conseguenza;

e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dagli elementi seguenti:

— la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma della lettera b);

— gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera c).

2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 183, il Consiglio decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato del presente articolo.

Articolo 113

1. Il ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 112 è offerto:

a) ai paesi e territori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 114, lettera a), per un prodotto contemplato dall'articolo 111 ed esportato nella Comunità,

b) ai paesi e territori che non soddisfano le condizioni dell'articolo 114, lettera a), ma che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 114, lettera b), in deroga, secondo i casi, all'articolo 111 ed all'articolo 114, lettera a),

quando si constati o si preveda per i mesi successivi una riduzione sostanziale della loro capacità di produzione o di esportazione, o dei proventi da esportazione, di prodotti minerari di cui all'articolo 111 ed all'articolo 114, lettera b), in misura tale da incidere seriamente sulla redditività di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo così il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero della capacità di esportazione, ed interrompendo il finanziamento di grandi progetti di sviluppo che hanno beneficiato di un'assegnazione prioritaria dei redditi minerari del paese o territorio in questione.

2. Il ricorso di cui al paragrafo 1 è offerto anche quando si verifica oppure è privista una sostanziale riduzione della capacità di produzione o di esportazione in seguito ad incidenti e difficoltà tecniche oppure per gravi eventi politici interni od esterni od ancora a causa di importanti cambiamenti tecnologici ed economici che incidano sulla redditività della produzione.

3. Per riduzione sostanziale delle capacità di produzione o di esportazione si intende una flessione del 10 %.

Articolo 114

Un paese o territorio il quale, in almeno due dei quattro anni precedenti, abbia realizzato di regola:

a) il 15 % o più dei suoi proventi da esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 111 o,

b) in deroga, secondo i casi, all'articolo 111 ed alla lettera a) del presente articolo il 20 % o più dei suoi proventi da esportazione di tutti i suoi prodotti minerari (esclusi minerali preziosi, il petrolio e il gas),

può chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 113.

Nondimeno, per i paesi e territori meno sviluppati, il tasso previsto alla lettera a) è pari al 10 % e quello previsto alla lettera b) al 12 %.

Articolo 115

La richiesta d'intervento è indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con l'autorità competente del paese o territorio interessato. Se necessario, soprattutto per accelerare l'istruzione della richiesta, si può ricorrere alle risorse previste all'articolo 112 per finanziare una perizia rapida che consenta una diagnosi tecnica e finanziaria della capacità di produzione considerata.

L'adempimento delle condizioni d'intervento viene constatato di comune accordo dalla Comunità e dall'autorità competente del paese o territorio. Il relativo verbale notificato dalla Commissione all'autorità competente del paese o territorio conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunità con ricorso al sistema speciale di finanziamento.

Articolo 116

L'intervento di cui all'articolo 114 è orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 110.

Esso è destinato a finanziare in via prioritaria programmi di riassetto, mantenimento o razionalizzazione che contribuiscano agli sforzi intrapresi dal paese o territorio interessato per riportare ad un livello valido la sua capacità di produzione o d'esportazione in difficoltà rivolgendo particolare attenzione alla buona integrazione di detta capacità nello sviluppo globale del paese o territorio. Qualora appaia impossibile riportare questa capacità ad un livello valido, il paese o territorio interessato e la Commissione ricercano progetti o programmi che permettano di conseguire nel miglior modo gli obiettivi del sistema.

In caso d'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 114, lettera b), le risorse del sistema speciale di finanziamento sono in priorità assegnate a sostenere gli sforzi che il paese o territorio considerato compie per evitare un'interruzione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 113 o per promuovere progetti che possano almeno parzialmente sostituire, come fonti di proventi d'esportazione, le capacità in difficoltà.

L'importo dell'intervento viene fissato dalla Commissione in funzione delle disponibilità di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dal paese o territorio interessato e delle possibilità di cofinanziamento.

Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entità della riduzione delle capacità di produzione e di esportazione, delle perdite subite dai paesi o territori quali sono definite dall'articolo 113, e dell'importanza relativa del settore minerario colpito rispetto ai proventi da esportazione del paese o territorio.

Uno stesso paese o territorio non può in alcun caso beneficiare di più del 35 % dei fondi disponibili come frazione annua. Questo tasso è pari al 15 % per un contributo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 114, lettera b).

Le procedure applicabili all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalità di esecuzione sono quelle fissate nel titolo III della parte seconda della presente decisione; esse tengono conto della necessità di una rapida attuazione dell'intervento.

Articolo 117

1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunità può accordare un anticipo all'autorità competente del paese o territorio che ne faccia richiesta. Questa possibilità non esclude il ricorso del paese o territorio al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 135.

2. Poiché l'anticipo viene accordato a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede e prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi.

3. L'anticipo è dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o diversamenti in contanti, se quest'ultima modalità è ritenuta più adeguata.

4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunità in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.

Articolo 118

Gli aiuti accordati a titolo del sistema di finanziamento speciale sono rimborsati secondo le stesse modalità ed alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenuto conto delle disposizioni decise a favore dei paesi e territori meno sviluppati.

TITOLO III

COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

Capitolo 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Obiettivi e principi

Articolo 119

La cooperazione finanziaria e tecnica persegue gli obiettivi seguenti:

a) apportare ai paesi e territori, mediante risorse finanziarie sufficienti e un'assistenza tecnica appropriata, un contributo significativo per la realizzazione degli obiettivi della presente decisione al fine di appoggiare e favorire gli sforzi di questi paesi e territori per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico;

b) contribuire al miglioramento del tenore e delle condizioni di vita delle popolazioni dei paesi e territori ed al loro maggiore benessere;

c) promuovere misure atte a mobilitare la capacità d'iniziativa delle collettività, nonché incoraggiare ed appoggiare la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo;

d) essere complementare degli sforzi intrapresi dalle autorità competenti dei paesi e territori e in armonia con i medesimi;

e) promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane e contribuire all'utilizzazione razionale delle risorse naturali dei paesi e territori;

f) favorire la cooperazione regionale;

g) permettere ai paesi e territori che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza;

h) aiutare i paesi e territori meno sviluppati a superare i particolari ostacoli che frenano i loro sforzi di sviluppo.

Articolo 120

La cooperazione finanziaria e tecnica:

a) è attuata sulla base degli obiettivi e delle priorità stabilite dalle autorità competenti dei paesi e territori in funzione delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali di questi paesi e territori, delle loro particolari potenzialità e delle loro strategie di sviluppo;

b) è accordata alle condizioni più liberali possibili per la Comunità;

c) è gestita secondo procedure semplici e razionali;

d) contribuisce alla massima partecipazione possibile della maggioranza della popolazione ai vantaggi dello sviluppo e sostiene i cambiamenti strutturali necessari;

e) prevede che l'assistenza tecnica sia concessa su richiesta delle autorità competenti del paese o territorio interessato e sia della miglior qualità possibile, pur presentando un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni anche per assicurare una rapida formazione del personale locale che deve subentrare all'assistenza tecnica;

f) prevede che gli apporti di risorse avvengano su base più prevedibile e regolare.

Sezione 2

Campo d'applicazione

Articolo 121

Nel quadro della presente decisione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre:

a) i progetti d'investimento;

b) i programmi di tipo settoriale;

c) il rinnovamento dei progetti e programmi;

d) i programmi di cooperazione tecnica;

e) la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunità di base.

Articolo 122

1. La cooperazione finanziaria e tecnica è inoltre accordata, su richiesta, per programmi settoriali di sviluppo ed importazione aventi lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi e alla soddisfazione dei bisogni fondamentali dell'uomo. Questi programmi possono includere il finanziamento di fattori di produzione nel sistema produttivo, quali materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi, forniture dirette a migliorare i servizi sanitari e di istruzione, escluse le spese amministrative correnti.

Questi aiuti accompagnano le misure prese dall'autorità competente del paese o territorio interessato per risolvere i problemi soggiacenti ad una grave situazione strutturale. Loro scopo è la progressiva eliminazione dei bisogni corrispondenti.

2. La cooperazione finanziaria e tecnica, per progetti e programmi nuovi, in corso o passati, può coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento solo alle condizioni fissate dalle lettere a) e b):

a) il finanziamento dei progetti e programmi di azioni può coprire le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento nella misura in cui tali spese, previste nella proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di investimento considerati;

b) aiuti supplementari possono coprire in modo temporaneo e decrescente le spese di funzionamento, manutenzione e gestione di progetti e programmi di investimento precedentemente eseguiti, per assicurarne la piena utilizzazione;

c) vengono accordati priorità e trattamento particolare alla determinazione ed all'attuazione degli aiuti complementari e supplementari, di cui alle lettere a) e b), nei paesi e territori meno sviluppati.

Articolo 123

Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi di azioni.

Articolo 124

1. Nel quadro delle priorità fissate dalle autorità competenti dei paesi e territori e della cooperazione regionale, i progetti e programmi di azioni possono concernere:

a) sviluppo rurale, in particolare la ricerca dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari;

b) l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere, il turismo e l'infrastruttura economica e sociale;

c) il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;

d) la protezione dell'ambiente;

e) la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali;

f) la formazione, la ricerca scientifica e tecnica applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie;

g) la promozione e l'informazione industriali;

h) la commercializzazione e la promozione delle vendite;

i) La promozione delle piccole e medie imprese nazionali;

j) l'appoggio alle banche di sviluppo ed alle istituzioni finanziarie locali e regionali;

k) i microprogetti di sviluppo di base;

l) i trasporti e comunicazioni;

m) le misure volte a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri;

n) le misure volte a sviluppare le attività della pesca;

o) lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo;

p) il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socio-culturali, come dell'edilizia e dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni.

2. Questi progetti e programmi di azioni possono concernere altresì azioni tematiche quali:

— la lotta contro le conseguenze delle calamità naturali, attuando dispositivi di prevenzione e d'intervento nei paesi e territori meno sviluppati;

— la lotta contro le gravi endemie ed epidemie umane;

— l'igiene e la sanità di base;

— la lotta contro le malattie endemiche del bestiame;

— la ricerca di risparmi d'energia;

— e, in generale, le azioni che per la loro durata, sono a lungo termine e superano un orizzonte temporale determinato.

Articolo 125

1. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica:

a) i paesi e territori, esclusa la Groenlandia;

b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più paesi e territori e che sono autorizzati dalle autorità competenti di questi ultimi;

c) gli organismi misti istituiti dalla Comunità e dai paesi e territori ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, in particolare nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale.

2. Beneficiano altresì della cooperazione finanziaria e tecnica, con l'accordo dell'autorità competente del o dei paesi e territori interessati, e per progetti o programmi di azioni approvati da questi ultimi:

a) gli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, dei paesi e territori, in particolare le loro istituzioni finanziarie e banche di sviluppo;

b) gli enti locali e gli organismi privati che contribuiscono, nei paesi e territori interessati, allo sviluppo economico, sociale e culturale;

c) le imprese che esercitano la propria attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di un paese o territorio a norma dell'articolo 177;

d) le associazioni di produttori dei paesi e territori;

e) i borsisti ed i tirocinanti.

Sezione 3

Responsabilità

Articolo 126

1. Gli interventi finanziati dalla Comunità sono attuati dalle autorità competenti dei paesi e territori e dalla Comunità in stretta cooperazione.

2. Spetta alle autorità competenti dei paesi e territori:

a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;

b) scegliere i progetti e programmi di azioni che essi decidono di presentare per il finanziamento della Comunità;

c) preparare e presentare alla Comunità i fascicoli dei progetti e programmi di azioni;

d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;

e) eseguire i progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità;

f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica.

3. Spetta alle autorità competenti dei paesi e territori ed alla Comunità congiuntamente:

a) istruire i progetti e programmi di azioni ed esaminare se siano adeguati ad obiettivi e priorità e conformi alle disposizioni della presente decisione;

b) prendere le misure di applicazione atte ad assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare ed appalti;

c) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi di azioni condotti a termine o in corso di esecuzione;

d) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente decisione.

4. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi di azioni nonché definire la politica generale e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica.

5. Ove si tratti di finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalità e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definiti ai capitoli 3 e 4, possono, di concerto con le autorità competenti dei paesi e territori in questione, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca e consentirle, nel quadro delle sue procedure statutarie, di svolgere le sue operazioni conformemente agli obiettivi della presente decisione.

Capitolo 2

Cooperazione finanziaria

Sezione 1

Mezzi di finanziamento

Articolo 127

Per la durata della presente decisione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 120 milioni di ECU. Detto importo comprende:

1) 100 milioni di ECU provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato «Fondo», così ripartiti:

   a) ai fini precisati negli articoli 119, 120 e 121;

      95 milioni di ECU di cui:

      — 55 milioni di ECU in forma di sovvenzioni;

      — 25 milioni di ECU in forma di prestiti speciali;

      — 15 milioni di ECU in forma di capitali di rischio;

   b) ai fini precisati agli articoli da 83 a 109, sino a 5 milioni di ECU, in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi da esportazione e ai fini precisati agli articoli da 110 a 118 in forma di interventi a titolo di agevolazione di finanziamento speciale per il settore minerario;

2) Ai fini precisati agli articoli 119, 120 e 121 sino a 20 milioni di ECU in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono abbinati, secondo le condizioni fissate all'articolo 129, ad un abbuono di interessi il cui onere è imputato sulle risorse del Fondo.

Articolo 128

Gli importi previsti all'articolo 127 sotto forma di sovvenzioni e di prestiti speciali, vale a dire 80 milioni di ECU detratte le dotazioni per le azioni di cooperazione regionale e gli aiuti d'urgenza, previsti rispettivamente agli articoli 65 e 137, nonché l'importo da prevedere eventualmente per gli abbuoni dei prestiti della Banca, sono ripartiti come segue:

— territori francesi d'oltremare: 26,5 milioni di ECU;

— paesi d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi: 26,5 milioni di ECU;

— paesi e territori d'oltremare del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: 10,5 milioni di ECU.

Sezione 2

Condizioni dei prestiti

Articolo 129

1. Per assicurare un sostegno efficace ai programmi di sviluppo dei paesi e territori, tutti i prestiti loro concessi sono abbinati a condizioni favorevoli.

2. I prestiti speciali concessi a titolo del Fondo sono abbinati alle condizioni seguenti:

a) durata di quaranta anni e

b) dilazione di ammortamento obbligatoria di dieci anni;

c) questi prestiti producono un interesse annuo dell'1 % ad eccezione dei paesi e territori meno sviluppati che beneficiano di un tasso ridotto allo 0,50 %.

3. I prestiti concessi dalla Banca sono abbinati alle condizioni seguenti:

a) il tasso d'interesse è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito;

b) se i prestiti non sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero, detto tasso è ridotto del 3 % con un abbuono d'interesse che è automaticamente adeguato in modo che il tasso effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5 % né superiore all'8 %;

c) l'importo globale degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento della firma del contratto di prestito, è imputato all'importo delle sovvenzioni previste a titolo del Fondo ed è versato direttamente alla Banca;

d) i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati a condizioni di durata fissate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del pro-

getto; tale durata non può superare 25 anni. Tali prestiti contemplano normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.

Sezione 3

Modi di finanziamento

Articolo 130

1. I progetti o programmi di azioni possono essere finanziati mediante sovvenzioni, prestiti speciali, capitali di rischio, prestiti della Banca sulle sue risorse proprie, o combinando più di questi modi di finanziamento.

2. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, i modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati dalle autorità competenti del o dei paesi e territori interessati in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria del o dei paesi e territori interessati. Si tiene altresì conto dell'impatto economico, sociale e culturale di detti modi di finanziamento.

3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono fissati sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto o programma in questione, nonché del livello di sviluppo e della situazione economica e finanziaria dei paesi e territori interessati.

4. Per le risorse proprie gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonché al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria del o dei paesi e territori interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili. L'esame da parte della Banca dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti sulle sue risorse proprie si effettuano di concerto con le autorità competenti dei paesi e territori interessati secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente decisione.

5. Nei paesi e territori, la Banca ha il compito di contribuire, con le sue risorse proprie, allo sviluppo economico ed industriale dei paesi e territori stessi e su scala regionale. A tal fine, il finanziamento dei progetti e programmi di azioni produttivi nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo e delle miniere, come pure della produzione di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni connessi con tali settori, è garantito in via prioritaria per mezzo di prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. Tali priorità settoriali non escludono la possibilità per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie i progetti e programmi di azioni produttivi in altri settori che rispondano ai suoi criteri d'intervento, in particolare nel settore delle colture destinate al commercio.

6. Se una richiesta di finanziamento per un progetto o programma, presentata alla Commissione o alla Banca non può essere finanziata con una delle forme di aiuto alla cui gestione esse provvedono, ciascuna di esse trasmette la richiesta all'altra istituzione senza indugio, previa informazione dell'eventuale beneficiario.

7. Le sovvenzioni o i prestiti possono essere accordati ad un paese o territorio o direttamente al beneficiario o per il tramite di un'istituzione finanziaria per lo sviluppo o per il tramite dell'intermediario del paese o territorio, al beneficiario finale.

8. In quest'ultimo caso, le condizioni dell'assegnazione dei fondi da parte del paese o territorio al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito.

9. Nel corso delle sue operazioni finanziarie, la Banca stabilisce uno stretto rapporto con le istituzioni finanziarie per lo sviluppo dei paesi e territori. Nell'interesse della cooperazione, essa si sforza di allacciare tutti i contatti appropriati con le istituzioni bancarie e finanziarie nei paesi e territori interessati alle sue operazioni.

10. Qualsiasi beneficio spettante al paese o territorio, sia che riceva una sovvenzione, sia che riceva un prestito speciale con tasso d'interesse o termine di rimborso più favorevole del prestito finale, è utilizzato dal paese o territorio a fini di sviluppo, secondo le condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito.

11. È accordato un trattamento speciale ai paesi e territori meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi ultimi possono aspettarsi dalla Comunità nel quadro del loro programma indicativo. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni paese o territorio. Esse consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali, in capitali di rischio o in prestiti della Banca, secondo i criteri definiti al paragrafo 4.

Sezione 4

Capitali di rischio

Articolo 131

1. Per aiutare l'attuazione di operazioni che presentino un interesse generale per l'economia dei paesi e territori, la Comunità può contribuire alla formazione di capitali di rischio che possono essere utilizzati in particolare per gli obiettivi seguenti:

a) l'incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, a partecipazione pubblica o privata e la concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese;

b) il finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonché l'assistenza alle imprese nel periodo iniziale a scopo di riassetto;

c) il finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti e programmi nei settori minerario ed energetico.

2. a) Per conseguire tali obiettivi, i capitali di rischio possono essere utilizzati per acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee a nome della Comunità al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti specializzati per il finanziamento dello sviluppo nei paesi o territori. Le partecipazioni possono essere effettuate congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini dei paesi o territori.

b) Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio sono prese dalla Comunità conformemente all'articolo 150.

3. I contributi in quasi capitale possono assumere la forma di:

a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari;

b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata dipendono dal verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente, con l'accordo delle autorità competenti del paese o territorio interessato, ad una determinata impresa. Possono altresì essere concessi ad un paese o territorio o ad istituti finanziari di questi ultimi per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori di cui all'articolo 130, paragrafo 5, allorché tale operazione s'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunità, con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un'operazione di cofinanziamento. In deroga all'articolo 125, questi prestiti, su richiesta delle autorità competenti del paese o territorio interessato, possono essere concessi alle stesse condizioni, caso per caso, anche ad un'impresa di uno Stato membro della Comunità, per consentirle di avviare un investimento produttivo nel territorio di detto paese o territorio;

c) prestiti da concedere ad istituti finanziari dei paesi o territori quando lo consenta la natura delle loro attività e della loro gestione. I prestiti possono servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese.

4. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 vengono determinate in base alle caratteristiche di ciascun progetto finanziato. Tuttavia, le condizioni di concessione dei contributi in quasi capitale sono in genere più favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non può superare quello di detti prestiti con abbuono.

5. Qualora siano concessi a società di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui può beneficiare la società promotrice in caso di attuazione del progetto.

Sezione 5

Cofinanziamenti

Articolo 132

1. A richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori, i mezzi finanziari della Comunità possono servire per cofinanziamenti, in particolare quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso i paesi e territori e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento soprattutto nei casi seguenti:

a) grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento;

b) progetti per i quali la partecipazione della Comunità e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri organismi di finanziamento;

c) progetti che possono beneficiare dell'abbinamento di finanziamenti a condizioni elastiche con finanziamenti a condizioni normali;

d) progetti decomponibili in sottoprogetti che possono attingere a fonti di finanziamento differenti;

e) progetti per i quali la diversificazione dei finanziamenti può rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista del costo dei finanziamenti e degli investimenti nonché di altri aspetti connessi con la realizzazione di detti progetti;

f) progetti a carattere regionale o interregionale.

2. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli.

La preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del costo e dell'efficacia.

3. La Commissione e la Banca, ogniqualvolta sia possibile, si sforzano di associare ai progetti da esse finanziati le risorse del settore privato e in particolare:

a) di individuare e negoziare con partner privati la realizzazione di operazioni congiunte di finanziamento;

b) di applicare le varie tecniche messe a punto in questi ultimi anni per attirare le risorse del settore privato nelle operazioni di cofinanziamento.

4. Con l'accordo delle parti interessate, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che le autorità competenti dei paesi e territori devono applicare e in modo da consentire uno snellimento delle stesse, in particolare per quanto riguarda:

a) le necessità degli altri cofinanziatori e dei beneficiari;

b) la scelta dei progetti da cofinanziare e le disposizioni relative alla loro attuazione;

c) l'armonizzazione delle regole e delle procedure relative ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi;

d) le condizioni di pagamento;

e) le regole relative all'ammissibilità ed alla concorrenza;

f) il grado di preferenza accordato alle imprese dei paesi e territori.

5. Con l'accordo delle autorità competenti del paese o territorio interessato, la Comunità può apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione dei progetti e programmi di azioni cofinanziati.

6. Su richiesta delle autorità competenti del paese o territorio interessato e con l'accordo delle altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti dei quali esse partecipino al finanziamento.

Sezione 6

Microprogetti

Articolo 133

1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa, su richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori, al finanziamento di microprogetti.

2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti che rientrano nell'ambito dell'articolo 121 ed altri progetti corrispondenti ai criteri di cui al paragrafo 3, con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e degli enti dei paesi e territori. Detti progetti vengono realizzati in linea di massima in zone rurali. La Comunità può tuttavia partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane.

3. Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunità, i microprogetti devono:

— rispondere ad una necessità reale e prioritaria apparsa e constatata a livello locale;

— essere realizzati con la partecipazione attiva degli enti locali.

4. Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti nei paesi e territori meno sviluppati.

Articolo 134

1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunità deve rispondere ad un'iniziativa dell'ente locale che ne beneficierà. Il finanziamento dei microprogetti è assicurato in linea di massima:

— dall'ente beneficiario, in forma di contributo in natura, in prestazioni di servizio o in contanti, adeguato alla sua capacità contributiva,

— dal Fondo.

Il paese o territorio interessato può anch'esso partecipare con un contributo finanziario, una partecipazione in attrezzature pubbliche o una prestazione di servizi.

2. In linea di massima, il contributo concesso dal Fondo non può superare i due terzi del costo totale di ciascun progetto e non deve essere superiore a 250 000 ECU. La mobilitazione dei contributi è fatta in modo concomitante. L'ente locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente, con il sostegno delle autorità nazionali.

3. Gli importi che rappresentano il contributo del Fondo sono imputati sulle disponibilità per sovvenzioni del programma indicativo d'aiuto comunitario di cui all'articolo 147.

Sezione 7

Aiuto d'urgenza e aiuto ai profughi e rimpatriati

Articolo 135

1. Gli aiuti d'urgenza sono concessi ai paesi e territori che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili.

2. a) L'aiuto d'urgenza consiste nell'assistenza immediatamente necessaria quando si verifichi una situazione straordinaria. Esso può assumere la forma di opere, forniture, prestazioni di servizi e pagamenti in contanti. Esso può servire a fornire cibo, sementi, alloggio, materiali, forniture mediche, indumenti e mezzi di trasporto. Per quanto riguarda altre richieste specifiche delle autorità competenti dei paesi e territori, le condizioni dell'aiuto sono sufficientemente elastiche da consentire la fornitura di un'estesa gamma di prodotti e servizi.

b) L'aiuto d'urgenza può anche coprire il finanziamento di misure immediate atte a garantire la riparazione e la funzionalità minima di opere o di attrezzature danneggiate.

c) L'aiuto d'urgenza può anche integrarsi nei programmi indicativi dei paesi e territori allo scopo di predisporre, attraverso il finanziamento delle misure immediate di cui alla lettera b), la realizzazione, nell'ambito di tali programmi, di operazioni di ricostruzione o di rinnovamento.

3. Gli aiuti d'urgenza:

a) contribuiscono a finanziare i mezzi più adeguati per ovviare alle gravi difficoltà incontrate;

b) non sono rimborsabili;

c) sono concessi e mobilitati con rapidità ed elasticità;

d) contribuiscono effettivamente alla soluzione dei problemi per i quali sono concessi.

4. Per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, le autorità competenti dei paesi e territori, in accordo con il delegato della Commissione, possono autorizzare, alle condizioni previste all'articolo 164, la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata o di contratti a trattativa privata o l'esecuzione in economia.

Essi possono approvvigionarsi, alle condizioni previste all'articolo 162, sui mercati della Comunità, dei paesi e territori o dei paesi terzi.

5. Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente, con l'accordo delle autorità competenti del paese o territorio interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione.

6. Per le modalità di attribuzione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di utilizzazione degli aiuti sono fissate caso per caso; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore territoriale può concedere anticipi.

7. La Comunità prende le disposizioni necessarie per facilitare la rapidità delle azioni richieste per far fronte alla situazione di urgenza, comprese misure quali il finanziamento retroattivo delle misure di pronto soccorso avviato dagli stessi paesi e territori.

8. a) Gli stanziamenti per aiuti d'urgenza devono essere impegnati entro sei mesi dalla fissazione delle modalità di utilizzazione, salvo disposizioni contrarie di queste ultime e purché circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, la proroga di tale termine.

b) Qualora non tutti gli stanziamenti aperti siano stati impegnati entro il termine fissato, l'impegno del Fondo può essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti impegnati entro tale termine.

c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.

Articolo 136

1. Possono essere concessi aiuti ai paesi e territori che ospitano profughi o rimpatriati per sovvenire ai bisogni gravi non contemplati dall'aiuto d'urgenza e per realizzare a più lungo termine progetti e programmi di azioni che perseguono l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali popolazioni.

2. Essi sono gestiti e eseguiti secondo procedure che consentano un intervento rapido. Le condizioni di pagamento e di attuazione sono fissate caso per caso.

3. Questi aiuti possono essere attuati, con l'accordo delle autorità competenti del paese o territorio interessato, tramite e in coordinamento con organismi specializzati, in particolare quelli delle Nazioni Unite, o direttamente dalla Commissione.

Articolo 137

1. Per il finanziamento degli aiuti previsti agli articoli 135 e 136 nell'ambito del Fondo è costituita una dotazione speciale di 4 milioni di ECU, di cui 3 milioni di ECU per gli aiuti di cui all'articolo 135 e 1 milione di ECU per quelli di cui all'articolo 136.

2. In caso di esaurimento, prima della scadenza della presente decisione, degli stanziamenti previsti per uno degli articoli summenzionati, si possono effettuare trasferimenti dagli stanziamenti previsti per l'altro articolo.

3. Alla scadenza della presente decisione, gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e per gli aiuti ai profughi e rimpatriati sono riversati nella massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio.

4. In caso di esaurimento della dotazione speciale prima della scadenza della presente decisione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui agli articoli 135 e 136.

Sezione 8

Piccole e medie imprese

Articolo 138

1. La Comunità finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese dei paesi e territori. I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato.

2. L'assistenza tecnica della Comunità contribuisce a rafforzare l'attività degli organismi dei paesi e territori che si occupano dello sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese.

3. I finanziamenti della Comunità possono prendere la forma di contributi diretti o di contributi globali mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile. I contributi globali possono essere concessi:

— dalla Banca, con i fondi da essa gestiti, a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali, agro-industriali o turistiche;

— dalla Commissione, con le risorse che gestisce, ad organismi pubblici, enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e per la costituzione o il rafforzamento di fondi di garanzia in materia di credito alle piccole e medie imprese.

4. Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio, questo è responsabile della presentazione dei progetti particolari all'interno del programma di azioni precedentemente approvato, nonché della gestione dei mezzi finanziari mesi a sua disposizione. La modalità e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono prese di comune accordo fra le autorità competenti del paese o territorio interessato, l'organo competente della Comunità e l'organismo intermedio.

5. I progetti vengono istruiti dall'organismo finanziario. Esso decide, entro i limiti della propria responsabilità finanziaria, la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni di questo tipo nel paese o territorio considerato.

6. Le condizioni di finanziamento accordate dalla Comunità all'organismo finanziario tengono conto della necessità che quest'ultimo copra le proprie spese di gestione, i rischi di cambio ed i rischi finanziari, nonché il costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.

Capitolo 3

Cooperazione tecnica

Articolo 139

1. La cooperazione tecnica si prefigge di apportare un maggior sostegno allo sviluppo delle risorse umane nei paesi e territori.

2. Allorché tale cooperazione implica un apporto supplementare di risorse umane esterne, si applicano i principi di base seguenti:

a) la cooperazione tecnica, che si traduce nell'invio di personale di assistenza tecnica (uffici studi, ingegneri o consulenti, istituti di formazione o ricerca) è concessa solo su richiesta delle autorità competenti del o dei paesi o territori interessati;

b) sono tuttavia prese disposizioni per la formazione del personale locale al fine di eliminare gradualmente l'assistenza tecnica e prevedere per i progetti un personale esclusivamente composto su base permanente, da cittadini del o dei paesi o territori interessati;

c) la cooperazione prevede disposizioni intese ad accrescere la capacità dei paesi e territori di acquisire un'

esperienza propria e migliorare le qualifiche professionali dei propri consulenti, uffici studi ed esperti. A tal fine, la formazione effettiva del personale locale figura tra i compiti del personale di assistenza tecnica;

d) gli esperti, messi a disposizione nell'ambito di questa cooperazione, devono possedere le qualifiche necessarie per svolgere correttamente i loro compiti specifici quali sono definiti nella richiesta delle autorità competenti del paese o territorio interessato.

3. I contratti di servizi nell'ambito dei quali il personale di assistenza tecnica è assunto comprendono i contratti d'assunzione di consulenti ed altri esperti tecnici; essi sono negoziati, stabiliti e conclusi dalle autorità competenti del paese o territorio interessato, con riserva dell'accordo del delegato della Commissione.

4. La Comunità prende le misure concrete per accrescere e migliorare le informazioni comunicate ai paesi e territori in merito alla disponibilità ed alle qualifiche degli specialisti adeguati.

Articolo 140

1. La cooperazione tecnica può essere connessa alle operazioni o essere generale.

2. La cooperazione tecnica connessa alle operazioni comprende in particolare:

a) gli studi di sviluppo;

b) gli studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonché le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi di azioni;

c) l'aiuto per la preparazione dei fascicoli;

d) l'aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori;

e) l'assunzione temporanea a carico delle spese per tecnici e la fornitura dei mezzi necessari all'esecuzione della loro missione;

f) le azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'istituzione, l'avvio, la gestione e la manutenzione di un determinato progetto;

g) l'aiuto per la valutazione delle operazioni;

h) i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca.

3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:

a) gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e diversificazione delle economie dei paesi e territori, nonché sui problemi che interessano gruppi di paesi o territori o l'insieme di questi ultimi;

b) gli studi settoriali e per prodotti;

c) l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati;

d) la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione, ricerca e dimostrazione;

e) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo dei paesi e territori ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione;

f) gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale;

g) l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone già in servizio che abbisognino di una formazione complementare;

h) l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento;

i) la creazione o il rafforzamento di strumenti d'informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra peasi e territori, tra paesi e territori e Stati ACP e fra questi ultimi e la Comunità;

j) la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni dei paesi e territori, tra istituzioni dei paesi e territori e degli Stati ACP, e fra queste ultime e quelle della Comunità, in particolare tra università ed altri istituti di formazione e di ricerca;

k) il sostegno a manifestazioni culturali altamente significative.

Articolo 141

1. La cooperazione tecnica forma oggetto di contratti stipulati con singoli esperti, uffici studi, istituti di formazione e di ricerca oppure è eccezionalmente realizzata in economia.

La scelta tra il ricorso ad uffici studi o ad esperti assunti individualmente dipende dalla natura dei problemi, dall'estensione e dalla complessità dei mezzi tecnici e di gestione necessari e dai costi comparati delle due soluzioni.

2. I criteri di scelta dei contraenti e del loro personale tengono conto:

a) delle qualifiche professionali (competenze tecniche e capacità di formazione) e delle qualità umane;

b) del rispetto dei valori culturali e delle condizioni politiche ed amministrative del o dei paesi o territori interessati;

c) della conoscenza della lingua necessaria per l'esecuzione del contratto;

d) dell'esperienza pratica dei problemi da trattare;

e) dei costi.

3. In caso di pari competenza, la preferenza è data ad un esperto, un'istituzione o un ufficio studi di un paese o territorio.

4. L'assunzione del personale di assistenza tecnica, la fissazione dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, la durata delle sue missioni, le sue remunerazioni e il suo contributo allo sviluppo dei paesi o territori in cui presta servizio devono conformarsi ai principi della politica di cooperazione tecnica definiti nell'articolo 139. Le procedure da applicare in questo contesto devono garantire l'obiettività della scelta e la qualità dei servizi resi. Inoltre, si applicano i principi seguenti:

a) l'assunzione deve essere effettuata dalle istituzioni del paese o territorio che si servono dell'assistenza tecnica, con il concorso della Commissione e del suo delegato;

b) si tiene debito conto della disponibilità di candidati idonei, rispondenti ai criteri stabiliti al paragrafo 2, che risiedono nello stesso paese o territorio o nella regione;

c) ci si sforza di facilitare il contatto diretto tra il candidato e chi deve servizi dell'assistenza tecnica.

Articolo 142

1. I contratti di servizi sono stipulati previa licitazione privata.

2. Tuttavia, alcuni contratti possono essere stipulati con trattativa privata, tra l'altro nei casi seguenti:

— azioni di importanza ridotta o di breve durata,

— azioni affidate a singoli esperti,

— azioni che prolungano azioni già avviate,

— in seguito ad un bando di gara infruttuoso.

3. a) Quando un paese o territorio dispone, tra il suo personale amministrativo e tecnico, di cittadini in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunità contribuisce, in casi eccezionali alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro paese o territorio, di uno Stato ACP o della Comunità per completare l'organico.

b) La partecipazione della Comunità si limita all'assunzione dei mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo è limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.

4. Le modalità di conclusione di ciascun contratto, o il ricorso all'esecuzione in economia, sono decisi di comune accordo dalla Commissione e dalle autorità competenti del paese o territorio interessato, sulla base delle necessità di quest'ultimo e delle risorse disponibili.

Articolo 143

1. a) Per ogni azione di cooperazione tecnica che dia luogo a licitazione, la Commissione e le autorità competenti del paese o territorio interessato stabiliscono di comune accordo entro due mesi dalla domanda, eventualmente dopo preselezione, un elenco ristretto di candidati cittadini degli Stati membri dei paesi e territori o degli Stati ACP, selezionati tenendo conto della loro situazione giuridica e finanziaria, delle loro qualifiche, della loro esperienza, della loro indipendenza, della loro disponibilità e dei criteri e principi definiti nell'articolo 141.

b) A seconda dei casi, il bando di gara può riguardare:

— la concezione dell'azione di cooperazione, le prestazioni ed il personale necessario, in cui elementi finanziari sono presentati simultaneamente ma separatamente ed i prezzi da pagare sono negoziati successivamente,

— oppure senza esclusione dei prezzi allorché, in casi particolari giustificati, l'azione di cooperazione presenti un grado inferiore di complessità.

c) Il fascicolo del bando di gara, redatto dalle autorità competenti del paese o territorio d'intesa con la Commissione, precisa il modo di presentazione delle offerte nonché i criteri da utilizzare per la scelta dell'aggiudicatario, la quale deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di spoglio delle offerte.

d) Fatti salvi i poteri rispettivi dell'ordinatore territoriale e del delegato definiti negli articoli 157 e 158, il contratto è aggiudicato dalle autorità competenti dei paesi e territori con riserva dell'accordo della Commissione. L'offerta prescelta deve essere la più vantaggiosa, tenendo segnatamente conto del suo valore tecnico, dell'organizzazione e della metodologia proposte per le prestazioni, della competenza, dell'esperienza e delle attitudini del personale addetto all'operazione, come pure, nel caso contemplato alla lettera b), secondo trattino, del prezzo delle prestazioni.

2. Quando si ricorre alla trattativa privata, l'aggiudicatario è designato dalle autorità competenti del paese o territorio su proposta della Commissione. Un candidato può essere proposto anche dalle autorità competenti del paese o territorio.

La proposta della Commissione è notificata alle autorità competenti del paese o territorio entro un mese dalla richiesta. La decisione delle autorità competenti del paese o territorio è presa nel mese successivo a tale notifica.

3. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi dall'ordinatore territoriale, su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con le autorità competenti del paese o territorio interessato, segnatamente quando si tratti di azioni urgenti, di importanza ridotta o di breve durata e soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione e l'esecuzione delle azioni.

4. Su richiesta delle autorità competenti del paese o territorio interessato, la Commissione può, quando si tratti di assistenza tecnica a carattere individuale, provvedere all'assunzione e alla gestione degli esperti assunti a tal fine, per il tramite della sua agenzia competente.

5. Gli uffici nei paesi e territori e negli Stati ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono selezionati di comune accordo dalla Commissione e dalle autorità competenti del o dei paesi e territori interessati.

6. In casi eccezionali, in accordo con la Commissione, si può far ricorso ad uffici studi o ad esperti di paesi terzi.

Articolo 144

1. I contratti di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorità competenti dei paesi e territori, in accordo con il delegato della Commissione, nel quadro di un capitolato d'oneri che fissa le condizioni generali applicabili alla conclusione ed all'esecuzione dei contratti e che è adottato con decisione del Consiglio nella prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente decisione.

2. Fino all'entrata in vigore della decisione prevista al paragrafo 1, la conclusione dell'esecuzione dei contratti di servizi finanziati dal Fondo sono disciplinate dall'articolo 19 e dagli articoli da 21 a 25 dell'allegato V della decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1).

Articolo 145

Affinché i paesi e territori possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know-how dei loro consulenti, si promuove la cooperazione tra uffici studi, consulenti tecnici, esperti ed istituzioni degli Stati membri della Comunità e dei paesi e territori, mediante associazioni momentanee, subappalti o inserimento di esperti, cittadini dei paesi e territori, nello staff di uffici studi, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri.

Articolo 146

La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni d'istruzione e formazione secondo le condizioni previste all'articolo 68.

Capitolo 4

Procedura di attuazione

Sezione 1

Programmazione, istruzione, esecuzione, valutazione

Articolo 147

1. Gli interventi finanziati dalla Comunità complementari agli sforzi propri dei paesi e teritori, s'integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di questi ultimi e concordano con gli obiettivi e le priorità che essi determinano sul piano locale e regionale.

2. A tal fine, le autorità competenti dei paesi e territori informano la Commissione, per quanto possibile dell'entrata in vigore della presente decisione, dei loro piani e programmi di sviluppo, nonché degli interventi per i quali contano sollecitare un contributo finanziario con l'elaborazione di un programma indicativo.

Esse le comunicano tutte le modifiche successive dei loro piani e programmi di sviluppo.

(1) GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.

3. In base a questi diversi elementi, si stabilisce ogni anno, per ciascun paese o territorio un ritmo ottimale d'impegno globale in modo che l'ammontare complessivo delle somme da impegnare annualmente sia ripartito il più regolarmente possibile sull'intera durata di applicazione della presente decisione.

4. L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente decisione è utilizzata sino ad esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla presente decisione.

Articolo 148

1. Spetta ai paesi e territori interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati elaborare i fascicoli dei progetti o programmi di azioni.

I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto.

Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunità può fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli.

2. I fascicoli sono trasmessi ufficialmente alla Comunità dalle autorità competenti dei paesi e territori o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 125, paragrafo 1. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 125, paragrafo 2, è necessario l'accordo esplicito delle autorità competenti dei paesi o territori interessati.

3. Tutti i progetti e programmi di azioni, trasmessi ufficialmente in conformità del paragrafo 2, sono portati a conoscenza dell'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento.

Articolo 149

1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'individuazione, la preparazione e l'istruzione di progetti e programmi di azioni:

a) consentono di valutare l'efficienza, la validità economica e la redditività dei progetti e programmi richiesti;

b) tengono conto degli aspetti socio-culturali diretti ed indiretti, secondo i criteri previsti dall'articolo 70;

c) garantiscono l'adattamento dei criteri finanziari per tener pienamente conto del tasso di redditività sociale a più lungo termine ed in particolare degli effetti secondari corrispondenti nei paesi e territori;

d) sono adattate alle condizioni locali relative alle capacità dei paesi e territori in materia di manutenzione e gestione;

e) prendono in considerazione gli sforzi locali nonché le altre risorse;

f) tengono conto dell'esperienza fatta con azioni analoghe attuate anteriormente;

g) sono conformi agli obiettivi ed alle priorità fissate dalle autorità dei paesi e territori.

2. L'efficacia dei progetti e programmi di azioni è valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, culturale, economico, finanziario ed ambientale; sono esaminate le possibili varianti.

3. La validità economica dei progetti e programmi di azioni è valutata, per i vari operatori economici interessati, in modo da accertarsi che l'azione produrrà gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per questo tipo d'azione.

4. La redditività dei progetti e programmi di azioni è valutata tenendo conto dei vari effetti attesi ed in particolare degli effetti fisici, economici, sociali, culturali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-benefici.

5. La Commissione e le autorità competenti dei paesi e territori in stretta collaborazione istruiscono i progetti e programmi di azioni.

6. Nell'istruzione dei progetti e programmi di azioni sono prese in considerazione le difficoltà ed esigenze specifiche dei paesi e territori meno sviluppati che hanno un'incidenza negativa sulla efficienza, vitalità economica e redditività di detti progetti e programmi di azioni.

Articolo 150

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento.

2. La proposta di finanziamento contiene un calendario indicativo per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, calendario che è ripreso nell'accordo di finanziamento e stabilisce la durata delle varie fasi d'esecuzione.

3. La proposta di finanziamento, redatta dai servizi competenti della Comunità, è trasmessa ufficialmente ai paesi e territori interessati i quali possono all'occorrenza fare osservazioni.

4. La Comunità prende una decisione sulla base di questa proposta di finanziamento, eventualmente emendata per tener conto di tali osservazioni.

5. La Comunità prende la sua decisione sulla proposta di finanziamento al più presto e, salvo circostanze eccezionali, entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta di finanziamento al paese o territorio interessato.

Articolo 151

1. Nell'intento di accelerare le procedure, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare:

a) programmi di formazione,

b) programmi di microprogetti,

c) azioni di promozione commerciale,

d) complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato,

e) complessi di azioni di cooperazione tecnica.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), il paese o territorio interessato prepara e sottopone al delegato della Commissione un programma in cui sono illustrate le grandi linee delle realizzazioni progettate.

3. La decisione di finanziamento riguardante le azioni di cui al paragrafo 1 è presa dalla Commissione nell'ambito degli importi globali di cui allo stesso paragrafo.

4. Nell'ambito dei programmi così approvati, la decisione relativa a ciascuna azione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è presa dalle autorità competenti del paese o territorio interessato con l'accordo del delegato della Commissione, per quanto riguarda le operazioni eseguite in tale paese o territorio, e dalla Commissione negli altri casi. Si considera che quest'accordo è acquisito alla scadenza di un mese dalla notifica della decisione.

5. Alla fine di ciascun anno, le autorità competenti del paese o territorio interessato, in consultazione con il delegato della Commissione, presentano alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e d).

Articolo 152

1. Qualsiasi progetto o programma di azioni finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e le autorità competenti del o dei paesi o territori interessati.

Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonché le modalità e condizioni di finanziamento.

2. Qualsiasi progetto o programma di azioni finanziato mediante prestito speciale dà luogo all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il mutuatario.

3. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento adottato. Se è necessario sottoporre ad approvazione un preventivo particolareggiato, lo si considera approvato alla scadenza di trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 153

1. Il superamento degli stanziamenti previsti dalla decisione di finanziamento è a carico del paese o territorio beneficiario.

2. Le autorità competenti dei paesi e territori prevedono nel loro programma indicativo un fondo di riserva destinato a far fronte agli aumenti dei costi e alle spese impreviste.

3. Gli accordi di finanziamento relativi ai progetti e programmi di azioni contengono stanziamenti appropriati per far fronte agli aumenti di costi e alle spese impreviste.

4. Non appena si manifesti un rischio di superamento, l'ordinatore territoriale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale è contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore territoriale conta prendere per far fronte a tale superamento, vale a dire riduzione della portata del progetto o programma di azioni ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

5. In via eccezionale, il superamento può essere finanziato dalla Comunità ove non si decida di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma di azioni o se non è possibile coprire il superamento con altre risorse.

6. Tuttavia, le rimanenze riscontrate alla chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito del programma indicativo, che non siano state riassegnate a quest'ultimo per il finanziamento di nuove azioni, possono servire a coprire i superamenti. L'ordinatore territoriale può, di concerto con l'ordinatore principale, assegnare tali rimanenze per coprire il superamento nel limite di un massimale fiassato al 15 % dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma di azioni considerato.

7. Al fine di ridurre al minimo i rischi di superamento, i paesi e territori e la Comunità si sforzano

— di raccogliere tutti gli elementi necessari per la valutazione delle operazioni, in particolare la stima dei costi reali,

— di procedere, al bando di gara, ogniqualvolta sia possibile, prima di prendere la decisione di finanziamento.

Articolo 154

1. a) I progetti e programmi di azioni sono oggetto di una valutazione nel corso della loro esecuzione. I paesi e territori interessati e la Comunità redigono congiuntamente, secondo una periodicità convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento dell'azione ed i suoi risultati.

b) In base a tale rapporto, può essere deciso di comune accordo un riorientamento dei progetti e programmi in corso di esecuzione.

2. a) I paesi e territori interessati e la Comunità procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi di azioni condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonché sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti.

b) Le autorità competenti della Comunità e dei paesi e territori interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.

Sezione 2

Esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica

Articolo 155

1. L'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica è realizzata con le formalità amministrative minimali e secondo procedure semplificate, affinché i progetti e programmi di azioni possano essere eseguiti in modo rapido ed efficace.

2. La Comunità e le autorità competenti dei paesi e territori prendono, ognuno per quanto lo concerne, misure idonee ad assicurare che gli organi amministrativi cui incombono i seguenti compiti e responsabilità li assumano in modo rapido ed efficace:

a) preparazione e approvazione delle gare;

b) pubblicazione dei bandi di gara;

c) ricezione ed esame delle offerte;

d) decisione in merito alle offerte, proposta di aggiudicazione dei contratti di appalto ed approvazione finale degli stessi;

e) firma dei contratti di appalto e dei documenti corrispondenti.

3. I paesi e territori e gli altri beneficiari da essi autorizzati eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunità; spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare, in particolare, i contratti necessari all'esecuzione delle operazioni.

Articolo 156

1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo. A questo titolo e tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 147, paragrafo 3, l'ordinatore principale impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e degli ordinativi.

2. In stretta collaborazione con l'ordinatore territoriale, l'ordinatore principale vigila affinché venga rispettata la parità delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, siano eliminate le discriminazioni nel fascicolo di gara e si scelga l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico. Egli riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione a norma dell'articolo 158.

3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore territoriale a norma dell'articolo 157, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelino necessari per garantire che le operazioni approvate siano eseguite alle migliori condizioni economiche e tecniche.

Articolo 157

1. a) Le autorità competenti di ciascun paese o territorio designano un ordinatore territoriale che le rappresenti per tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.

b) L'ordinatore territoriale può delegare una parte delle proprie funzioni; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.

2. Oltre alle responsabilità assunte nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti e programmi di azioni, l'ordinatore territoriale, in stretta collaborazione con il delegato della Commissione, indice le gare d'appalto, riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi e li notifica al delegato della Commissione. Egli sottopone il fascicolo di gara al delegato per l'approvazione prima che sia indetta la gara d'appalto.

3. a) L'ordinatore territoriale trasmette al delegato i risultati dello spoglio delle offerte con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto; il delegato verifica che le offerte siano conformi alle condizioni fissate e comunica le sue osservazioni entro il termine di cui all'articolo 158, paragrafo 3, lettere c) e d), che decorre dalla data alla quale il delegato ha ricevuto la proposta.

b) Allo scadere di tale termine, la proposta dell'ordinatore territoriale è considerata approvata dalla Commissione.

4. Nei limiti dei fondi che gli sono delegati, l'ordinatore territoriale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento. La sua responsabilità finanziaria rimane impegnata fino alla regolarizzazione, da parte della Commissione, delle operazioni di cui gli è affidata l'esecuzione.

5. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo d'informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore territoriale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare la buona esecuzione delle operazioni approvate secondo condizioni economiche e tecniche soddisfacenti.

A questo titolo, l'ordinatore territoriale decide:

a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purché non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio;

b) modifiche di dettaglio dei preventivi in corso di esecuzione;

c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi;

d) modifiche di localizzazione di realizzazioni ad unità multiple, motivate da ragioni tecniche, economiche o sociali;

e) applicazione o condono di penalità per ritardo;

f) atti per la restituzione delle cauzioni;

g) acquisti sul mercato locale indipendentemente dall'origine;

h) impiego di materiali ed attrezzi di cantiere non originari degli Stati membri, dei paesi e territori o degli Stati ACP, per i quali non ci sia una produzione comparabile negli Stati membri, nei paesi e territori e negli Stati ACP;

i) subappalti;

j) collaudi definitivi; il delegato deve tuttavia assistere ai collaudi provvisori, deve vistare i verbali corrispondenti ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio richieda rilevanti lavori di ripresa;

k) assunzione di consulenti ed altri esperti dell'assistenza tecnica.

6. Per gli appalti inferiori a 4 milioni di ECU ed, in modo generale, per tutti gli appalti oggetto di una procedura accelerata si considera che le decisioni prese dall'ordinatore territoriale nell'ambito dei poteri che gli sono conferiti siano approvate dalla Commissione alla scadenza di trenta giorni a decorrere dalla loro notifica al delegato della Commissione.

Articolo 158

1. Per l'attuazione della presente decisione e per le risorse gestite dalla Commissione, quest'ultima è rappresentata nei paesi e territori da delegati.

2. Su espressa richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori, il delegato apporta un'assistenza tecnica alla preparazione ed all'istruzione dei progetti finanziati sulle risorse del Fondo. A tale scopo egli può contribuire alla preparazione dei fascicoli, alla negoziazione — con l'assistenza tecnica straniera — di contratti di studio, perizia e sorveglianza dei lavori, alla ricerca di mezzi che semplifichino l'istruzione dei progetti e le procedure d'esecuzione, nonché alla preparazione dei fascicoli di gara.

3. La Commissione dà al suo delegato le istruzioni e le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore territoriale di cui è l'interlocutore a nome della Commissione.

A questo titolo:

a) approva il fascicolo di gara quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o trasmette il fascicolo per pubblicazione all'ordinatore principale negli altri casi, entro un mese dalla ricezione del fascicolo;

b) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse nonché dei risultati del loro esame;

c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata;

d) approva, nel termine di un mese, la proposta dell'aggiudicazione del contratto d'appalto elaborata dall'ordinatore territoriale, qualunque ne sia l'importo,

ogniqualvolta siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

— l'offerta prescelta è la più bassa;

— costituisce l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e

— non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto;

e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d). L'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto; in ogni caso, la decisione di aggiudicazione del contratto d'appalto deve intervenire prima della scadenza del termine di validità delle offerte.

4. Il delegato prepara la proposta di finanziamento.

5. In modo regolare e, in taluni casi, su istruzioni specifiche della Commissione, il delegato informa le autorità locali delle attività comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione tra i paesi e territori e la Comunità.

6. Il delegato coopera con le autorità locali alla valutazione regolare delle operazioni. Redige relazioni su tali valutazioni e le invia alle autorità interessate e alla Commissione.

7. Il delegato procede ad una valutazione annua degli interventi del Fondo nel paese o territorio in cui rappresenta la Commissione. Le relazioni elaborate a tale scopo sono inviate dalla Commissione all'autorità competente del paese o territorio interessato.

8. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti e programmi finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico;

b) a questo titolo, vista contratti, protocolli aggiuntivi e preventivi, nonché gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore territoriale.

Articolo 159

1. Le prestazioni cui hanno dato luogo le operazioni finanziate dal Fondo vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui conti del Fondo.

2. A tal fine sono aperti, a nome della Commissione, conti presso un istituto finanziario, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.

3. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi presentati, nonché della validità della quietanza a saldo.

Articolo 160

I pagamenti sono generalmente effettuati sotto forma di anticipi ai paesi e territori in modo da evitare loro l'onere del prefinanziamento. La Comunità può effettuare un pagamento diretto ai contraenti su autorizzazione preventiva delle autorità competenti dei paesi e territori interessati e previa presentazione dei certificati di conformità appropriati.

Articolo 161

Le procedure di liquidazione, emissione degli ordinativi e pagamento delle spese devono essere espletate entro il termine massimo di:

— due mesi per i contratti d'appalto di forniture e servizi;

— tre mesi per i contratti d'appalto d'opere;

a decorrere dalla data di apertura del credito.

Sezione 3

Concorrenza e preferenze

Articolo 162

1. Di norma, i contratti d'appalto di opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto pubblica.

2. Per gli interventi finanziati dalla Comunità, possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e società che rientrano nel campo d'applicazione del trattato, specie quelle dei paesi e territori e tutte le persone fisiche e società degli Stati ACP.

Le società di cui al primo comma sono quelle che rispondono alla definizione di cui all'articolo 177.

3. Sono messe in atto le misure intese a favorire la partecipazione delle imprese all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti paesi, territori e Stati.

4. Il paragrafo 2 non implica che i fondi versati dalla Comunità debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri della Comunità, nei paesi e territori e negli Stati ACP.

5. Allo scopo d'incoraggiare la cooperazione regionale e assicurare il miglior rapporto tra il costo e l'efficacia del sistema i paesi in sviluppo non ACP, associati alla Comunità in virtù di accordi globali di cooperazione, possono essere autorizzati, caso per caso ed a titolo eccezionale, a partecipare ai contratti d'appalto da essa finanziati su richiesta motivata dell'autorità competente del paese o territorio interessato.

6. Le autorità competenti del paese o territorio interessato forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la decisione relativa a tali deroghe. La Commissione esamina tali informazioni rivolgendo particolare attenzione:

a) alla situazione geografica del paese o territorio interessato;

b) alla competitività dei fornitori ed imprenditori della Comunità, dei paesi e territori e degli Stati ACP;

c) alla necessità di evitare un aumento eccessivo del costo delle operazioni;

d) alle difficoltà di trasporto e ai ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi dello stesso carattere;

e) alla tecnologia più appropriata e più idonea alle condizioni locali.

7. Se la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi o al finanziamento di realizzazioni in comune con altri mutuanti, può essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità.

Articolo 163

1. Le autorità competenti dei paesi e territori e la Commissione prendono i provvedimenti atti ad assicurare, a parità di condizioni, una partecipazione quanto più estesa possibile alle gare ed ai contratti di appalto di opere e forniture finanziati mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.

2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare:

a) di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* nelle Gazzette ufficiali dei paesi e territori degli Stati ACP, nonché con qualsiasi altro mezzo adeguato d'informazione;

b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni;

c) di incorraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri, dei paesi e territori e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione o la creazione di associazioni.

Articolo 164

Ai fini di una rapida ed efficace esecuzione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità,

1) le operazioni il cui costo stimato è inferiore a 4 milioni di ECU possono essere eseguite in economia, fatta salva l'approvazione da parte della Comunità e sempreché il paese o territorio beneficiario disponga di sufficienti attrezzature adeguate e personale qualificato nei suoi servizi locali;

2) fatto salvo il punto 1), si ricorrerà ad una procedura accelerata di indizione delle gare d'appalto quando si tratti dell'esecuzione di appalti di opere il cui costo stimato sia inferiore a 4 milioni di ECU.

   L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilità di indire una gara d'appalto internazionale quando la natura dei lavori da eseguire o l'utilità di una più ampia partecipazione possano giustificare il ricorso alla concorrenza internazionale;

3) per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonché per altre operazioni di cui si riconosca l'urgenza, o qualora la natura, la scarsa entità o le caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, le autorità competenti dei paesi e territori possono, in accordo con la Commissione, autorizzare la stipulazione di contratti a trattativa privata o previa licitazione privata. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza, si potrà altresì ricorrere all'esecuzione in economia.

Articolo 165

Per favorire la più ampia partecipazione delle imprese locali all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, sono adottati i provvedimenti seguenti:

1) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 4 milioni di ECU, le imprese locali dei paesi e territori beneficiano di una preferenza del 10 % rispetto alle offerte di qualità economica e tecnica equivalente. Questa preferenza è riservata alle sole imprese locali dei paesi e territori, ai sensi della legislazione vigente in questi ultimi, a condizione che abbiano il domicilio fiscale e la sede principale di attività in un paese o territorio e una congrua parte del capitale e dei quadri sia fornita da uno o più paesi o territori;

2) per la consegna delle forniture, di qualsiasi importo, le imprese dei paesi e territori beneficiano di una preferenza del 15 % rispetto alle offerte di qualità eco-

nomica e tecnica equivalente. Tale preferenza è riservata alle sole imprese locali dei paesi e territori che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

Articolo 166

1. Per ciascuna operazione, i criteri di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione, del loro valore tecnico e dell'offerta di un servizio assistenza nel paese o territorio in questione.

2. Quando, in applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di un paese o territorio o di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consente la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane dei paesi o territori o degli Stati ACP.

3. Le autorità competenti dei paesi e territori e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo di gara.

Articolo 167

Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali d'oneri che, su proposta della Commissione, sono approvati con decisione del Consiglio.

Articolo 168

La composizione delle controversie fra l'amministrazione di un paese o territorio e un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi candidato offerente in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura che, su proposta della Commissione, è emanato con decisione del Consiglio.

Sezione 4

Regime fiscale e doganale

Articolo 169

Il regime fiscale e doganale applicabile nei paesi e territori ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità forma oggetto dell'allegato VII.

TITOLO IV

INVESTIMENTI, MOVIMENTI DI CAPITALI, STABILIMENTO E SERVIZI

Capitolo 1

Investimenti

Articolo 170

La Comunità e gli Stati membri riconoscono l'importanza degli investimenti privati per la promozione dello sviluppo dei paesi e territori e, in questo contesto, la necessità di prendere le misure idonee a promuovere tali investimenti. A tal fine è opportuno:

a) attuare misure atte ad incoraggiare gli operatori economici privati, che si conformano agli obiettivi e alle priorità dello sviluppo dei paesi e territori, nonché alle leggi ed ai regolamenti appropriati, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo;

b) concedere un trattamento giusto ed equo a tali investitori, nonché promuovere e creare condizioni chiare e stabili che favoriscano la partecipazione di tali investitori;

c) mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro;

d) promuovere una cooperazione effettiva tra gli operatori economici dei paesi e territori e degli Stati membri.

Articolo 171

Al fine di favorire l'aumento dei flussi di investimenti privati nei paesi e territori, in collaborazione con altri organismi interessati, è opportuno:

a) incoraggiare la circolazione di informazioni sulle possibilità di investimenti tra gli istituti finanziari o di finanziamento dello sviluppo, altri istituti finanziari specializzati ed altri investitori e promotori potenziali, organizzando periodicamente riunioni concernenti la promozione degli investimenti, diffondendo regolarmente informazioni sugli istituti specializzati esistenti nel settore finanziario o in altri settori, le agevolazioni che essi offrono e le relative condizioni, nonché creando punti d'informazione adeguati;

b) intraprendere un'analisi particolareggiata dell'aumento potenziale netto dei flussi di risorse per il finanziamento degli investimenti che possono scaturire da un ricorso più intenso ai cofinanziamenti e ai consorzi di imprese, la quale tenga conto del lavoro efettuato da altre istituzioni e che consenta pertanto di proporre alle istituzioni multilaterali, regionali e d'altro tipo, mezzi per migliorare e moltiplicare detti accordi allo scopo di accrescere le risorse dei paesi e territori sotto forma di partecipazioni e di capitali a lungo termine;

c) potenziare, con il contributo finanziario e tecnico della Comunità, le attività esistenti di promozione degli investimenti privati europei nei paesi e territori; di organizzare dibattiti tra le autorità competenti dei paesi e territori interessati e gli investitori privati potenziali sul contesto giuridico e finanziario che detti paesi e territori offrono o possono offrire a questi ultimi;

d) incoraggiare la diffusione, a tutte le parti interessate, di informazioni sul carattere e sulla disponibilità delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati ad agevolare gli investimenti nei paesi e territori e promuovere o predisporre, a seconda dei casi, la creazione o l'espansione di tali meccanismi nei paesi e territori, eventualmente in collaborazione con altri organismi appropriati;

e) aiutare le piccole e medie imprese dei paesi e territori a reperire ed ottenere fondi sotto forma di partecipazioni e di prestiti a condizioni e termini ottimali;

f) studiare i mezzi atti a superare o a ridurre il problema dei rischi cui sono esposti i progetti d'investimento individuali, peraltro validi e in grado di contribuire al progresso economico;

g) aiutare le autorità competenti dei paesi e territori:

   i) a migliorare la qualità degli studi di fattibilità e la preparazione di progetti che abbiano effetti economici e finanziari appropriati;

   ii) ad introdurre un sistema integrato di gestione dei progetti, il quale copra tutte le fasi di realizzazione nel quadro del programma di sviluppo del paese o territorio interessato.

Articolo 172

1. La Comunità riconosce che i paesi e territori meno sviluppati soffrono di svantaggi particolari che li rendono meno attraenti per gli investimenti privati.

2. Essa cercherà pertanto di migliorare la loro capacità di attrarre gli investitori.

Capitolo 2

Disposizioni relative ai pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 173

Per quanto riguarda i movimenti di capitali connessi con gli investimenti ed i pagamenti correnti, le autorità competenti dei paesi e territori e gli Stati membri si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente decisione in materia di scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia di attuare, per ragioni attinenti a gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

Articolo 174

Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, le autorità competenti dei paesi e territori, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono, per quanto possibile, dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

Se risultassero inevitabili tali misure o trattamenti sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

Articolo 175

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 127, le autorità competenti dei paesi e territori si impegnano a mettere a disposizione:

a) dei beneficiari di cui all'articolo 125, le valute necessarie per il servizio degli interessi, delle commissioni, dell'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio;

b) della Banca, le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità al capitale delle imprese.

Capitolo 3

Disposizioni relative allo stabilimento ed ai servizi

Articolo 176

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazioni di servizi, le autorità competenti dei paesi e territori riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini ed alle società degli Stati membri. Tuttavia, se per una determinata attività uno Stato membro non può assicurare un trattamento dello stesso tipo ai cittadini o alle società della Repubblica francese, del Regno di Danimarca, del Regno dei Paesi Bassi o del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, stabiliti in un paese o territorio, nonché alle so-

cietà soggette alle legislazioni del paese o territorio in questione ed in esso stabilite, l'autorità competente di questo paese o territorio non è tenuta ad accordare tale trattamento.

Articolo 177

Ai sensi della presente decisione per società si intendono le società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società senza scopo di lucro.

Le società degli Stati membri sono le società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro; tuttavia, qualora abbiano in uno Stato membro soltanto la sede sociale, la loro attività deve presentare un nesso effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro.

Le società della Repubblica francese, del Regno di Danimarca, del Regno dei Paesi Bassi o del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, stabilite in un paese o territorio, sono le società che costituite in conformità, secondo i casi, dalla legislazione francese, danese, olandese o britannica, hanno in tale paese o territorio la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività; tuttavia, qualora abbiano, in un paese o territorio, soltanto la sede sociale, la loro attività deve presentare un nesso effettivo continuo con l'economia di detto paese o territorio.

Le società soggette alla legislazione del paese o territorio in questione ed in esso stabilite sono le società che, costituite in conformità della legislazione applicabile in un determinato paese o territorio, hanno sede sociale l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in detto paese o territorio; tuttavia qualora esse abbiano, in un paese o territorio, soltanto la sede sociale, la loro attività deve presentare un nesso effettivo e continuo con l'economia di detto paese o territorio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I PAESI E TERRITORI MENO SVILUPPATI

Articolo 178

Particolare attenzione è rivolta ai paesi e territori meno sviluppati, secondo le esigenze ed i problemi specifici di questi ultimi affinché possano trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla presente decisione.

In questa prospettiva, l'articolo 180 prevede disposizioni specifiche ed adeguamenti delle disposizioni generali applicabili a tutti i paesi e territori che precisano, nei vari settori, le deroghe a dette disposizioni.

Articolo 179

1. Ai sensi della presente decisione sono considerati paesi e territori meno sviluppati:

— Anguilla,

— Mayotte,

— Montserrat,

— Sant'Elena,

— le isole Turks e Caicos,

— Wallis e Futuna.

2. L'elenco dei paesi e territori contenuto al paragrafo 1 può essere modificato con decisione del Consiglio qualora la situazione economica di un paese o territorio si modifichi in maniera significativa e durevole o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria dei paesi e territori meno sviluppati ovvero in modo da non giustificare più una tale inclusione.

Articolo 180

Le disposizioni stabilite in applicazione dell'articolo 178 a favore dei paesi e territori meno sviluppati sono riportate negli articoli seguenti:

— *Cooperazione agricola e sicurezza alimentare:*
articoli 11 e 12.

— *Sviluppo industriale:*
articolo 30, secondo e terzo comma.

— *Trasporti e comunicazioni:*
articolo 46.

— *Sviluppo del commercio e dei servizi:*
articolo 49, paragrafo 3.

— *Cooperazione regionale:*
articolo 64.

— *Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti di base agricoli:*
articolo 97, paragrafo 2; articolo 98, paragrafo 2; articolo 107.

— *Prodotti minerari: agevolazione speciale di finanziamento (Sysmin):*
articoli 114 e 118.

— *Cooperazione finanziaria e tecnica:*
articolo 119, lettera h); articolo 122, paragrafo 2, lettera c); articolo 124, paragrafo 2, secondo trattino; articolo 129, paragrafo 2, lettera c); articolo 130, paragrafo 11; articolo 133, paragrafo 4; articolo 149, paragrafo 6.

— *Norme di origine:*
Allegato II: articolo 28, paragrafo 4.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 181

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare ivi enunciate, la presente decisione si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed alle condizioni precisate da detto trattato, da una parte, e ai territori dei paesi e territori, dall'altra.

Articolo 182

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1986.

Articolo 183

La presente decisione è applicabile fino al 28 febbraio 1990.

Articolo 184

1. I paesi e territori ai quali si applica la presente decisione sono enumerati nell'allegato I.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può modificare o completare tale allegato.

Il regime previsto dalla presente decisione potrà continuare ad essere applicato provvisoriamente, alle condizioni fissate dal Consiglio, ai paesi e territori che accedano all'indipendenza.

Articolo 185

Se un paese o territorio accede all'indipendenza, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide le modifiche necessarie alla presente decisione in particolare per quanto riguarda l'adeguamento degli importi di cui all'articolo 128.

Articolo 186

Prima della scadenza della presente decisione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide le disposizioni necessarie per l'applicazione dei principi enunciati negli articoli da 131 a 135 del trattato.

Articolo 187

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SMIT-KROES

ALLEGATO I

Elenco dei paesi e territori di cui all'articolo 1

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione.)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca: Groenlandia
2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:
   - — Nuova Caledonia e dipendenze,
   - — Polinesia francese,
   - — Terre australi ed antartiche francesi,
   - — Isole Wallis e Futuna.
3. Collettività territoriale della Repubblica francese:
   - — Mayotte,
   - — Saint-Pierre e Miquelon.
4. Paesi d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi:
   - — Aruba
   - — Antille olandesi:
     - — Bonaire,
     - — Curaçao,
     - — Saba,
     - — Sint Eustatius,
     - — Sint Maarten.
5. Paesi e territori d'oltremare del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:
   - — Anguilla,
   - — Isole Cayman,
   - — Isole Falkland e dipendenze,
   - — Isole Sandwich del Sud e dipendenze,
   - — Montserrat,
   - — Pitcairn,
   - — Sant'Elena e dipendenze,
   - — territori dell'Antartico britannico,
   - — territorio britannico dell'Oceano indiano,
   - — Isole Turks e Caicos,
   - — Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO II

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione della decisione e fatti salvi i paragrafi 3 e 4, sono considerati:

a) prodotti originari della Comunità:

1) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità;

2) i prodotti ottenuti nella Comunità per la cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nella Comunità, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3;

b) come prodotti originari dei paesi e territori:

1) i prodotti interamente ottenuti in uno o più paesi o territori;

2) i prodotti ottenuti in uno o più paesi o territori e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nei paesi e territori, purché detti prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), i paesi e territori sono considerati come un unico territorio.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), punto 1, quando prodotti interamente ottenuti in uno o più paesi e territori costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunità, li si considera come interamente ottenuti nella Comunità.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), punto 2, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno o più paesi e territori vengono considerate come effettuate nella Comunità quando i prodotti ottenuti formano successivamente oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.

Il presente paragrafo è applicabile a condizione che i prodotti in questione siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto 1, quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o in uno o più Stati ACP formano oggetto di lavorazioni o trasformazioni in uno o più paesi o territori, li si considera interamente ottenuti in questo o questi paesi o territori.

Per l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto 2, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità oppure in uno o più Stati ACP vengono considerate come effettuate in uno o più paesi o territori quando i prodotti ottenuti sono successivamente oggetto di lavorazioni o trasformazioni in uno o più paesi e territori.

Il presente paragrafo è applicabile purché i prodotti in questione siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 5.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o più paesi o territori o nella Comunità sono considerati prodotti originari del paese o territorio nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione o prodotti originari della Comunità quando vi è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni quelle indicate nell'articolo 3, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), né la combinazione di queste lavorazioni o trasformazioni.

6. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato 4 sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente allegato. Ciononostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Articolo 2

Sono considerati «interamente ottenuti» in uno o più paesi o territori o nella Comunità o in uno o più Stati ACP a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, lettera b), punto 1, e paragrafi 3 e 4:

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari od oceani;

b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;

c) gli animali vivi che vi sono nati ed allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;

f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-officina esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;

j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 2 e lettera b), punto 2, sono considerate sufficienti:

a) le lavorazioni o trasformazioni intese a far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A dell'allegato 2 alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;

b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato 3.

Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e ferme restando le altre disposizioni del presente titolo, l'incorporazione di prodotti, parti e pezzi staccati non originari in un determinato prodotto ottenuto fa perdere il carattere originario al prodotto ottenuto soltanto se il valore dei suddetti prodotti, parti e pezzi staccati incorporati supera il 5 % del valore del prodotto finito.

3. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una o più regole di percentuale limitano, nell'elenco A e nell'elenco B o in uno degli elenchi, il valore dei prodotti e parti posti in opera che possono essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti e parti, abbiano essi o meno, entro i limiti e alle condizioni fissate nei suddetti elenchi, cambiato voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso più elevato, se sono diversi. Queste disposizioni sono applicabili anche quando è d'applicazione il disposto del paragrafo 2.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria:

a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento d'imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni d'imbottigliamento, messa in boccette, insaccamento, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc. e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento:

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o più componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente allegato per essere considerati originari della Comunità o dei paesi o territori di uno Stato ACP,

ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o più componenti soddisfino le condizioni previste dal presente allegato per essere considerati originari della Comunità, dei paesi o territori o di uno Stato ACP, e a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito;

f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in uno o più paesi o territori sono considerate originarie del medesimo soltanto se il valore dei prodotti utilizzati non supera una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di questa percentuale sono:

— per i prodotti di cui è comprovata l'importazione, il loro valore di dogana al momento dell'importazione e, per i prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo pagato per questi prodotti nella Comunità o

in uno dei paesi o territori in cui avviene la fabbricazione;

— il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati trasportati direttamente dai paesi o territori o Stati ACP nella Comunità oppure dalla Comunità o dagli Stati ACP nei paesi o territori i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi dalla Comunità, dai paesi o territori o dagli Stati ACP. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli della Comunità, dei paesi e territori o degli Stati ACP, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purché i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano subito, eventualmente, operazioni diverse da quelle di scarico o ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarli nel loro stato.

Le interruzioni o modifiche di trasporto dovute alle condizioni del mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente allegato purché in occasione di queste modifiche o interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o al consumo e non abbiano subito operazioni diverse da quelle destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali della Comunità:

a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nello Stato membro, paese o territorio beneficiario dell'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito; o

b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:
   — un'esatta descrizione delle merci;
   — la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate;
   — la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci; o

c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

1. a) La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente allegato è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR 1, il cui modello si trova nell'allegato 5.

b) Tuttavia, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 2 355 ECU, la prova del carattere originario a norma del presente allegato è fornita dal formulario EUR 2, il cui modello si trova all'allegato 6.

c) Sino al 30 aprile 1987 incluso, l'ECU da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro è il controvalore in quella moneta nazionale dell'ECU in vigore alla data del 1° ottobre 1984. Per ciascun biennio successivo esso sarà il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.

d) Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ECU sopra indicati nonché all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato Stato membro.

e) Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro, lo Stato membro o il paese e territorio importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato membro interessato.

2. Quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorità, è considerato un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina od un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi o non è fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

4. Gli assortimenti di cui alla norma generale 3 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del valore totale dell'assortimento.

Articolo 7

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR 1 è rilasciato dalle autorità doganali dallo Stato membro o dal paese o territorio di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda è fatta su un formulario il cui modello figura all'allegato 5 e che viene compilato conformemente al presente allegato.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR 1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo per l'applicazione della presente decisione.

5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio di esportazione.

Articolo 8

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio di esportazione se le merci possono considerarsi prodotti originari a norma del presente allegato.

2. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio di esportazione vigilare che i formulari di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte del certificato di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Articolo 9

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura all'allegato 5. Detto formulario è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato membro, paese o territorio di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro ed a stampatello.

2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi al metro quadrato. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

3. Gli Stati membri di esportazione e le autorità responsabili dei paesi e territori d'esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 10

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR 1.

2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR 1.

Articolo 11

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR 1 deve essere presentato, entro dieci mesi dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato membro, paese o territorio d'importazione in cui le merci sono presentate.

2. Uno o più certificati di circolazione delle merci EUR 1 possono essere sostituiti da uno o più certificati EUR 1, purché la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci EUR 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti di detto Stato, paese o territorio. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della decisione.

Articolo 13

1. I certificati di circolazione delle merci EUR 1 presentati alle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto all'articolo 11 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Articolo 14

L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.

Articolo 15

Il formulario EUR 2, il cui modello figura nell'allegato 6, è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità ed in conformità del diritto interno del paese o territorio d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

Il formulario EUR 2 è costituito da un unico foglio del formato di mm 210 × 148. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi al metro quadrato.

Gli Stati membri e le autorità responsabili dei paesi e territori d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerla.

Viene redatto un formulario EUR 2 per ciascuna spedizione postale. Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico.

Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

Articolo 16

1. Sono ammessi come prodotti originari al beneficio delle disposizioni del presente allegato, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR 1 o di compilare un formulario EUR 2, le merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per loro natura e quantità, non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 165 ECU, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 470 ECU, se si tratta del contenuto dei bagagli personali di viaggiatori.

Articolo 17

1. Le merci spedite da uno Stato membro o da un paese o territorio per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato membro, un paese o territorio o uno Stato ACP, e vendute dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità o in un altro paese o territorio, beneficiano, all'importazione delle disposizioni della decisione purché soddisfino le condizioni richieste dal presente allegato per essere riconosciute originarie di un paese o territorio e purché sia fornita la prova alle autorità doganali:

a) che un esportatore ha spedito dette merci dalla Comunità o da un paese o territorio nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunità o in un paese o territorio;

c) che le merci sono state spedite nella Comunità o in un paese o territorio durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione;

d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione EUR 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e che perseguono la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 18

1. Quando un certificato è rilasciato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3:

— indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce;

— attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ».

Articolo 19

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

Articolo 20

1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato o del territorio in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati membri o da altri paesi e territori o dagli Stati ACP prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'allegato 7, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato.

2. L'ufficio doganale interessato può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa che è rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, ed il cui modello figura nell'allegato 8, per controllare l'autenticità e l'esattezza dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni supplementari.

Articolo 21

La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari: un esemplare è rilasciato al richiedente cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR 1. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

Articolo 22

Gli Stati membri e le autorità responsabili dei paesi e territori prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR 1 le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.

Articolo 23

Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, le autorità responsabili dei paesi e territori e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR 2 e dell'autenticità e della regolarità delle schede informative di cui all'articolo 20.

Articolo 24

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR 1, o un formulario EUR 2 contenente dati inesatti.

Articolo 25

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 o dei formulari EUR 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sulla esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro, del paese o territorio d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato membro, del paese o territorio di esportazione il certificato EUR 1 oppure il formulario EUR 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR 1 oppure al formulario EUR 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione della decisione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato membro, del paese o territorio d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato membro, del paese o territorio d'importazione entro il termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR 1 o il formulario EUR 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate, e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato membro, del paese o territorio d'importazione e quelle dello Stato membro, del paese o territorio d'esportazione, o qualora essa crea un problema d'interpretazione del presente allegato, dette contestazioni vengono sottoposte al comitato di origine istituito dal regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (1).

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato membro, del paese o territorio d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.

Articolo 26

Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli stabiliti in detto articolo.

Articolo 27

Il Consiglio procede se necessario, oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità o di un paese o territorio ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente allegato e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.

Il Consiglio terrà conto, fra altri elementi, dell'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.

Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

Articolo 28

1. Il Consiglio può decidere deroghe al presente allegato quando lo sviluppo di industrie esistenti in un paese o territorio o l'insediamento di nuove industrie in questi ultimi lo renda necessario.

Lo Stato membro od eventualmente le autorità competenti dei paesi o territori interessati informano la Comunità sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n. 11.

2. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

a) del livello di sviluppo o della situazione geografica del paese o territorio interessato;

b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in un paese o territorio, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare cessazioni di attività;

c) dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive.

3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema.

4. Inoltre, le domande di deroga relative ad un paese o territorio meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere;

b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione del paese o territorio meno sviluppato interessato e delle sue difficoltà.

5. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione son stati inclusi prodotti originari di paesi in sviluppo vicini o facenti parte dei paesi meno avanzati, purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.

6. Fermo restando il disposto dei paragrafi da 1 a 4, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nel o nei paesi o territori interessati raggiunge almeno il 60 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia ragione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno Stato o più Stati membri della medesima.

7. Il Consiglio, in base alla relazione del comitato di origine, esamina quanto prima tali domande e prende tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione intervenga al più presto e, comunque, non oltre tre mesi dal ricevimento della domanda.

8. a) Le deroghe hanno validità per un periodo che è, di norma, di tre anni. Questo periodo può essere portato ad un massimo di cinque anni per tener conto della situazione speciale del paese o territorio richiedente.

b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi per un periodo massimo di due anni, che non supereranno comunque una durata totale di 5 anni, senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo le autorità competenti del paese o territorio o dei paesi o territori interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente allegato oggetto della deroga.

Articolo 29

Gli allegati del presente allegato costituiscono parte integrante dello stesso.

Allegato 1 dell'allegato II

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articoli 1 e 2

Le espressioni «Stati membri», «paesi e territori» e «Stati ACP» comprendono anche le acque territoriali.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato membro o del paese o territorio o dello Stato ACP cui appartengono, purché rispondano alle condizioni enunciate nella nota esplicativa n. 7.

Nota 2 — ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3 e 4

Per determinare se un prodotto sia orginario della Comunità, di un paese o territorio, o degli Stati ACP, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e la attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonché i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 — ad articoli 1 e 3

Le lavorazioni o trasformazioni che, a norma dell'allegato II, devono essere effettuate per conferire il carattere originario ad un determinato prodotto riguardano esclusivamente i prodotti non originari utilizzati.

Un prodotto che ha acquisito il carattere orginario e che è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto non è sottoposto alla norma del cambiamento di voce tariffaria né alle norme di cui agli elenchi A o B applicabili al prodotto finito in cui viene incorporato.

Nota 4 — ad articolo 1

Quando si applica una regola di percentuale, per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato membro o in un paese o territorio, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti dei paesi terzi importati nella Comunità o nei paesi e territori.

Nota 5 — ad articolo 3, paragrafi 1 e 3, e ad articolo 4

Quando il prodotto figura nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 6 — ad articolo 1

Per l'applicazione delle norme di origine, si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione di carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 7

L'espressione «loro navi» si applica soltanto alle navi:

— che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro, in un paese o territorio, od in uno Stato ACP;

— che battono bandiera di uno Stato membro di un paese o territorio o di uno Stato ACP;

— che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri, dei paesi e territori o degli Stati ACP o ad una società la cui sede principale sia in uno Stato membro, paese o territorio o Stato ACP, ed i cui ammistratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli siano cittadini degli Stati membri, dei paesi e territori o degli Stati ACP e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % a Stati membri, paese e territori o Stati ACP, a collettività pubbliche od a cittadini di detti Stati membri, paesi e territori o Stato ACP;

— il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati membri, paesi e territori o Stati ACP.

Nota 8 — ad articolo 4

Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per «valore in dogana» s'intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 9 — ad articolo 23

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati membri, paesi e territori o Stati ACP interessati.

Nota 10 — ad articolo 1, paragrafo 4

Per «Stati ACP», a norma dell'allegato II, s'intendono i paesi denominati Stati ACP nella targa convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984.

Nota 11 — ad articolo 28, paragrafo 1

Per facilitare l'esame delle domande di deroga da parte del Consiglio, lo Stato membro interessato o il paese o territorio richiedente fornisce, a corredo della sua domanda una documentazione per quanto possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito. Sono applicabili le stesse disposizioni per quanto riguarda le eventuali proroghe:

— denominazione del prodotto finito,

— natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi,

— natura e quantitativo di prodotti orginari della Comunità, dei paesi e territori o degli Stati ACP o ivi trasformati,

— processo di fabbricazione,

— valore aggiunto,

— personale impiegato nell'impresa interessata,

— volume delle esportazioni previste nella Comunità,

— altre possibilità d'approvvigionamento in materie prime,

— giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento,

— altre osservazioni.

(Le stesse norme si applicano alle domande di proroga.)

Il termine di cui all'articolo 28, paragrafo 5, decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Allegato 2 dell'allegato II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che comportano un cambiamento di voce tariffaria, ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti derivanti da tali operazioni, oppure lo conferiscono soltanto a determinate condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci n. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci n. 07.01 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci da n. 08.01 al n. 08.09 incluso	

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 a n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini, cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago e di radici e di tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da legumi secchi della voce n. 07.05, da prodotti della voce n. 07.06 o da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 02.01 e n. 02.06	
15.04	Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Fabbricazione a partire da pesci o mammiferi marini	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone ed esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
ex 17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 17.02	Altri zuccheri allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 17.02	Altri zuccheri allo stato solido non aromatizzati o colorati; sciroppi di zucchero non aromatizzati o colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti di qualsiasi specie	
ex 17.03	Melassi, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 19.02	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07	

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione a partire da grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn-flakes» e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi da: — granturco del tipo Zea indurata, — grano duro, — prodotti elencati al capitolo 17, il cui valore non superi il 30 % del valore del prodotto finito, — vitamine, sali minerali, prodotti chimici e sostanze naturali o altre, o preparati impiegati come additivi	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecole e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
20.06 *(segue)*	A. Frutta a guscio		Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati «prodotti originari» dei n. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito
	B. Altre	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 21.02	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da cicoria fresca o secca	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
ex 21.07	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07	Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; aquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
23.04	Panelli, sansa di olive, ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette; sigari e sigaretti, tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono «prodotti originari»
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o in involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 32.04 e n. 32.05	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato	
ex 33.06	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire da oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti, e resinoidi	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola		Fabbricazione a partire da granturco o patate
ex 35.07	Preparazioni destinate a chiarificare la birra composte di papaina e di bentonite; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 37.02	

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 37.01	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 37.01 o della voce n. 37.02	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni in forme, in recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la salsatura dei metalli; pasta e polveri per saldare, composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi: — gli oli di flemma e l'olio di Dippel — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici — gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele — gli scambiatori di ioni — i catalizzatori — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — i *cementi, le malte e composizioni simili*, refrattari — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — i carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre, o di altri *semiprodotti* — la sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce n. 29.04 — le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, e stecche per busti, per vestiti e accessori di vestimenta e simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n. 40.01 e n. 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicilica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore, non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.06 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari della voce n. ex 43.02	
ex 44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno, esclusi quelli di pannelli di fibre		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
ex 44.28	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno in fuscelli	
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01
ex 48.07	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
ex 48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi e contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
50.04 (1)	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04
50.05 (1)	Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 50.03
ex 50.07 (1)	Filati di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti compresi nelle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso
ex 50.07 (1)	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 50.01 o da prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.09 (2)	Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 50.02 o della voce n. 50.03
51.01 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile di alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere di alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
51.02 (1)	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazione del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o n. 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01 (1)	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 (2)	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati delle voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili, fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o da loro cascami
53.06 (1)	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 53.01 e n. 53.03
53.07 (1)	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 53.01 e n. 53.03.
53.08 (1)	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione e partire da peli fini greggi della voce n. 53.02
53.09 (1)	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03, greggi
53.10 (1)	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 05.03 e dal n. 53.01 al n. 54.04 incluso

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile di alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere di alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
53.11 (1)	Tessuti di lana o di peli fini		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso
53.12 (1)	Tessuti di peli grossolani o di crine		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso o a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 (2)	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 54.01 non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02
54.04 (2)	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da materie delle voci n. 54.01 o n. 54.02
54.05 (1)	Tessuti di lino o di ramiè		Fabbricazione a partire da materie delle voci n. 54.01 o n. 54.02
55.05 (2)	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 55.01 o n. 55.03
55.06 (2)	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 55.01 o n. 55.03
55.07 (1)	Tessuti di cotone a punto di garza		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 55.01, n. 55.03 o n. 55.04
55.08 (1)	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 55.01, n. 55.03 o n. 55.04
55.09 (1)	Altri tessuti di cotone		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 55.01, n. 55.03 o n. 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:
— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere di alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 56.01, n. 56.02 e n. 56.03 incluso
57.06 (1)	Filati di iuta a di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
ex 57.07 (1)	Filati di canapa		Fabbricazione a partire da canapa greggia
ex 57.07 (1)	Filati di altre fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa		Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 incluso
ex 57.07	Filati di carta		Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, paste tessili o fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocchi o loro cascami, non cardati né pettinati
57.10 (2)	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
ex 57.11 (2)	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 57.01, n. 57.02, n. 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere di alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 57.11	Tessuti di filati di carta		Fabbricazione a partire da carta, da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
58.01 (1)	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, n. 51.01, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso o dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso
58.02 (1)	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, n. 51.01, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07
58.04 (1)	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e n. 58.05		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.05 (1)	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06 (1)	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, o dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.07 (1)	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 (1)	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 (1)	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione e partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
59.01 (1)	Ovatte o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.02 (1)	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.02 (1)	Feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili; ottenuti a partire da fibre o da fasci continui di polipropilene i cui filamenti hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
59.03 (1)	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute» anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 (1)	Spago, corde o funi, anche intrecciati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05 (1)	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.06 (1)	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Fabbricazione a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Fabbricazione a partire da filati
59.10 (1)	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile di alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere di alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 59.11	Tessuti gommati, diversi da quelli a maglia, ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici		Fabbricazione a partire da filati
ex 59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici		Fabbricazione a partire da prodotti chimici
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Fabbricazione a partire da filati
59.13 (1)	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Fabbricazione a partire da filati semplici
59.15 (1)	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 (1)	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17 (1)	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile di alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex capitolo 60 (1)	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da prodotti delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (2)
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (2)
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (2)
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (2)
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (2)
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (2)
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (2)

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Fabbricazione a partire da filati (1)
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (1) (2)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
61.07	Cravatte		Fabbricazione a partire da filati (1)
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1)

(1) Le guarnizioni e gli accessori (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex 61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc., esclusi i colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.11	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
62.01	Coperte		Fabbricazione a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso (2)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (2)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (2)
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Fabbricazione a partire da filati semplici e greggi (2)
ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature		Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due e più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Fabbricazione a partire da fibre tessili (1)
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in striscie), anche guarniti		Fabbricazione a partire o da filati o da fibre tessili (1)
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso	

(1) Le guarniture e gli accessori impiegati (ad eccezione delle fodere e delle telette sottofodera) che cambiano voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso globale di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
73.07	Ferro ed acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 73.07 o n. 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo, barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.10 incluso, n. 73.12 o n. 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.09 incluso o n. 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 73.06 e n. 73.07 e della voce n. 73.15 sotto le forme indicate alle voci n. 73.06 e n. 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.15	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla) di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio		Fabricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodoto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Barre, profilati, fili, lamire, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m^2		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg e meno per m^2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m^2		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m^2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuati materiali, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (n. ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti o pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti «originari», — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag, siano prodotti «originari»
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci n. 85.14 e n. 85.15		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Lavorazione, trasformazione e montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce n. 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione:
a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato II che determinano:
— il valore dei prodotti importati,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, pezzi e parti (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, esclusi i prodotti delle voci n. 90.08, n. 90.12 e n. 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) per pellicole di 16 mm o più		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione:
a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato II che determinano:
— il valore dei prodotti importati,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di «prodotti originari»	Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, loro parti ed accessori		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 96.01	Oggetti di spazzolificio (spazzole, spazzolini, scope-spazzole, pennelli e simili); comprese le spazzole costituenti elementi di macchine, rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale sono impiegati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Allegato 3 dell'allegato II

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti ottenuti da queste operazioni

Prodotti finiti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati, nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonché nei prodotti delle voci n. 97.07 e n. 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di «prodotti originari» ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 10 % del valore del prodotto finito
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommo-resine, resine e balsami naturali	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito
ex 15.05	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana (untume)
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 17.01	Zuccheri di barbabietola o di canna, allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da zuccheri di barbabietola o di canna allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 17.02	Lattosio, glucosio, zucchero d'acero e altri zuccheri, allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri zuccheri allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 17.03	Melassi, aromatizzati o con aggiunta di coloranti	Fabbricazione a partire da prodotti senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione, greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 25.19	Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro	Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale (magnesite)

Prodotti finiti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, ad esclusione dell'ossido di magnesio, macinato e messo in recipienti ermetici	Macinazione del magnesio naturale (magnesite) anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio, e confezione in recipienti ermetici
ex 25.24	Fibre di amianto grezze	Trattamento del minerale di amianto concentrato (arricchito)
ex 25.26	Cascami di mica macinati ed omogeneizzati	Macinazione ed omogeneizzazione dei cascami di mica
ex 25.32	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex Capitolo da 28 a 37	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, eccetto l'anidride solforica (ex 28.13), i fosfati alluminocalcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03), i tannini (ex 32.01), gli oli essenziali, i resinoidi e i sottoprodotti terpenici (ex 33.01), le preparazioni destinate a intenerire la carne e le preparazioni destinate a chiarificare la birra, composte di papaina e bentonite e le preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili (ex 35.07)	Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 28.13	Anidride solforica	Fabbricazione a partire da anidride solforosa
ex 31.03	Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati	Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente
ex 32.01	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti; resinoidi; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenuti per «effleurage» o macerazione
ex 35.07	Preparazioni destinate a intenerire la carne e a chiarificare la birra, composte di papaina e di bentonite; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili	Fabbricazione a partire da enzimi o da enzimi preparati il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 38	Prodotti diversi delle industrie chimiche, eccetto il tallol raffinato (ex 38.05), l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, purificata (ex 38.07), la pece nera (pece di catrame vegetale) (ex 38.09)	Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex 38.09	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione dal catrame di legno
ex Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazione o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio

Prodotti finiti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 40.01	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata, nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci n. 41.06 e n. 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli di bovini (compresi bufali) e di equini, semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci n. 41.06 e n. 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci n. 41.06 e n. 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate, ma non pergamenate, di altri animali, escluse quelle delle voci n. 41.06 e n. 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 44.22	Fusti, botti, mastelli, secchie e altri lavori di bottaio e loro parti	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, anche segato sui due lati principali, ma non altrimenti lavorato
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura
ex 50.09 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da almeno un'operazione di condizionamento (per esempio imbianchimento, apprettatura, desmottamento («épincetage»), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) se il valore del tessuto non stampato originario non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
ex 67.01	Spolverini e scopette di piume	Fabbricazione a partire da piume, parti di piume e calugine
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia

Prodotti finiti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche	Taglio, aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all'uso a mano
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione eseguita completamente a mano, ad esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di vetro soffiati a bocca, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi

Prodotti finiti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio:	
	— nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06
	— nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci n. 73.06 e 73.07
ex 73.29	Catene antisdrucciolevoli	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono impiegati prodotti di valore non superiore al 50 % del valore del prodotto finito
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline «speiss» ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinaggio per elettrolisi, per fusione o per via chimica di avanzi e rottami
ex 76.01	Alluminio greggio	Fabbricazione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
76.16	Altri lavori di alluminio	Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 77.02	Altri lavori di magnesio	Fabbricazione a partire da barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 78.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera

Prodotti finiti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 82.09	Coltelli a lama trinciante e dentata (compresi i roncoli chiudibili), esclusi i coltelli della voce n. 82.06	Fabbricazione a partire da lame di coltelli
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 84.05	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito

Prodotti finiti		Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1), utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) siano prodotti «originari» — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig zag siano prodotti «originari»
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da «prodotti originari»
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone, di peso non superiore a 300 g/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (2)
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone, di peso non superiore a 300 g/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (2)
ex 95.05	Lavori di tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire da tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.08	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorati, o a partire da schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo
ex 96.01	Oggetti di spazzolificio	Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 97.06	Teste di bastoni da golf in legno od altre materie	Fabbricazione a partire da sbozzi
ex 97.07	Ami montati con esca artificiale, lenze per la pesca, ivi compresi i terminali	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 25 % del prodotto finito
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire da sbozzi

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione:

a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio:

b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato II che determinano:

— il valore dei prodotti importati,

— il valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, rientranti nella composizione del prodotto finito.

Allegato 4 dell'allegato II

ELENCO C

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione dell'allegato II

N. della tariffa doganale	Designazione delle merci
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09 a 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi: — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Allegato 5 dell'allegato II

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

.....

•

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti *sono considerati originari* (1)

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

modello ..... n. .....

del .....

Ufficio doganale .....

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

.....

A ....., addì .....

Timbro

.....

(Firma)

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (')
	☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.
	☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato	
Fatto a ....., addì	Fatto a ....., addì .....
Timbro	Timbro
.....	.....
(Firma)	(Firma)
	(') Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1 **N. A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

.....

•

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), **designazione delle merci**

9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

---

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi al prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

Allegato 6 dell'allegato II

(RECTO)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

FORMULARIO EUR.2 N.	1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali** tra (1) ..... e .....
2 **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)	3 **Dichiarazione dell'esportatore** Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1.
4 **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese)	5 **Luogo e data** 6 **Firma dell'esportatore**
7 **Osservazioni** (2)	8 **Paese d'origine** (3) / 9 **Paese di destinazione** (4) 10 **Peso lordo (kg)**
11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci**	12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione** (4) **incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore**

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati. (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente. (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari. (4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

13 **Richiesta di controllo**	14 **Risultato del controllo**
Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte ('). ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate (').
Fatto a ....., addì .....19..... Timbro dell'ufficio	Fatto a ....., addì .....19..... Timbro dell'ufficio
..... (Firma)	..... (Firma)
	(') Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

Allegato 7 dell'allegato II

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura sono state ottenute .....

.....

(indicare lo(gli) Stato(i), paesi o territori, vincolati dalla decisione nel quale(nei quali) i prodotti sono stati ottenuti).

e (secondo il caso):

a) (*) soddisfano alle norme relative alla definizione della nozione di «prodotti interamente ottenuti»

o

b) (*) sono state ottenute dai seguenti prodotti:

Descrizione	Paese d'origine	Valore (*)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni:

..... (indicare l'operazione)

in

..... (indicare lo(gli) Stato(i), paesi o territori, vincolati dalla decisione nel quale (nei quali) i prodotti sono stati ottenuti).

Fatto a ....., addì .....

(Firma)

(*) Compilare se necessario.

Allegato 8 dell'allegato II

COMUNITÀ EUROPEE

1. Speditore (1)

SCHEDA DI INFORMAZIONE

per ottenere un

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

come previsto dalle disposizioni relative agli scambi tra

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

e

I PAESI E TERRITORI

2. Destinatario (1)

3. Trasformatore (1)

4. Stato ove sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni

6. Ufficio di dogana d'importazione (2)

5. Per uso ufficiale

7. Documento d'importazione (2)

modello ..... n. .....

serie .....

del | | | |

MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO IL PAESE O TERRITORIO DESTINATARIO

8. Marche, numeri, numero e natura dei colli	9. Numero posizione NdB e descrizione delle merci	10. Quantità (3)
		11. Valore (4)

MERCI IMPORTATE UTILIZZATE

12. Numero posizione NdB e descrizione delle merci	13. Paese d'origine	14. Quantità (3)	15. Valore (2)(5)

16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate

17. Osservazioni

18. **VISTO DELLA DOGANA**

Dichiarazione certificata conforme

Documento: .....

modello ..... n. .....

Ufficio doganale .....

Addì | | | |

Timbro dell'ufficio

..... (Firma)

19. **DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE**

Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano sulla presente scheda sono esatte

Fatto a ..... , addì | | | |

..... (Firma)

(1) (2) (3) (4) (5) Per le note vedi a tergo.

RICHIESTA DI CONTROLLO

Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità della presente scheda di informazione.

Fatto a ....., addì .....

Timbro dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:

a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*).

b) non risponde ai requisiti d'autenticità e di regolarità prescritti (vedi osservazioni allegate) (*).

Fatto a ....., addì .....

Timbro dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

(*) Cancellare la menzione inutile.

NOTE DELLA PAGINA 1

(1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(2) Menzione facoltativa.

(3) Kg, hl, m^3 o altra unità di misura.

(4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

(5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

ALLEGATO III

concernente l'applicazione dell'articolo 79 della decisione

Articolo 1

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere di applicare ai prodotti originari dei paesi e territori le misure di salvaguardia che la Comunità si è riservata di prendere in virtù dell'articolo 79 della decisione, segnatamente una sospensione temporanea, totale o parziale, delle misure tariffarie e altre previste dalla decisione a favore dei paesi e territori.

La Commissione, qualora uno Stato membro le presenti una richiesta, decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda.

Le misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione di tale misura. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 2

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, la Commissione, per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle perturbazioni o alle difficoltà di cui all'articolo 79 della decisione, può autorizzare detto Stato membro a prendere misure di salvaguardia.

La Commissione, qualora detto Stato membro le presenti una richiesta, decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda.

La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione.

Articolo 3

Prima di prendere misure di propria iniziativa o di concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la Commissione consulta un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Nei casi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri della richiesta presentatale.

Articolo 4

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, lo o gli Stati membri interessati possono, in caso d'urgenza, introdurre misure di salvaguardia. Essi notificano immediatamente tali misure agli Stati membri e alla Commissione.

Con procedura d'urgenza ed entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della notifica di cui al primo comma, la Commissione decide se le misure devono essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione.

Se lo Stato membro che ha preso le misure di salvaguardia adisce il Consiglio, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione cessa trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito, qualora questo non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

3. Per l'applicazione del presente articolo devono essere scelte in via prioritaria le misure che meno perturbano il funzionamento del mercato comune.

Articolo 5

Il presente allegato non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle regolamentazioni specifiche emanate a norma dell'articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in via complementare.

ALLEGATO IV

relativo alle esportazioni di banane dei paesi e territori

Si è convenuto sugli obiettivi che seguono per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione delle banane dei paesi e territori e il perseguimento dei vantaggi di cui beneficiano i fornitori tradizionali conformemente agli impegni di cui all'articolo 1 del presente allegato, e si è convenuto sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione.

Articolo 1

In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessun paese o territorio è posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.

Articolo 2

Le autorità competenti degli Stati membri interessati e la Comunità si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo è perseguito con tutti i mezzi previsti nell'ambito delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette azioni sono concepite in modo da consentire ai paesi e territori, tenuto conto della loro situazione speciale, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunità. Esse vengono attuate a tutti i livelli, dalla produzione al consumo, e riguardano in particolare i settori seguenti:

— il miglioramento delle condizioni di produzione e di qualità grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e della movimentazione,

— il trasporto e lo stoccaggio interni,

— la commercializzazione e la promozione commerciale.

ALLEGATO V

relativo all'importazione del rum

Articolo 1

Fino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune dei mercati degli alcoli, il rum, l'arack e il tafia della sottovoce 22.09 C 1 della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario, fissato conformemente alle disposizioni riportate in appresso.

Articolo 2

Il contingente tariffario previsto all'articolo 1 è fissato annualmente per un periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno successivo.

Articolo 3

1. Il contingente tariffario annuo è fissato in base ad un quantitativo annuo di base calcolato in ettolitri di alcole puro, pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.

2. Il contingente tariffario annuo è pari al quantitativo annuo di base fissato in applicazione del paragrafo 1, cui viene attribuito un tasso d'incremento del 27 %. Il contingente è fissato su tale base.

3. Tuttavia il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può modificare annualmente il tasso d'incremento previsto dal paragrafo 2, aumentandolo o riducendolo, in base al consumo e alla produzione comunitaria, all'evoluzione delle correnti di scambi nell'ambito della Comunità, nonché tra quest'ultima, i paesi e territori e gli Stati ACP.

Articolo 4

Quando fissa il contingente annuo di importazione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce la ripartizione di quest'ultimo tra gli Sati membri, tenendo conto della reale evoluzione dei mercati di cui trattasi, del fabbisogno degli Stati membri e delle prospettive economiche per il periodo considerato.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, la nozione di «prodotti originari» e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono quelli definiti nell'allegato II della decisione.

Articolo 6

I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti ad una sorveglianza comunitaria le cui modalità sono stabilite dal Consiglio all'atto dell'adozione delle disposizioni previste dall'articolo 3.

Articolo 7

Su richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori, la Comunità aiuta questi ultimi, nel quadro delle disposizioni della parte seconda, titolo I, capitolo 2, della decisione, a promuovere e a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e non tradizionali della Comunità.

ALLEGATO VI

sull'origine dei prodotti ittici

Per quanto riguarda le attività di trasformazione dei prodotti ittici nei paesi e territori, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati dovrebbero garantire a questi prodotti, previo trattamento, un mercato normale, a meno che essi siano destinati al consumo locale o regionale.

Di conseguenza, per quanto riguarda le conserve di tonno, la Comunità esamina con spirito positivo, caso per caso, le domande presentate dalle autorità competenti dei paesi e territori, sempreché dal fascicolo economico unito a ciascuna domanda risulti chiaramente che si tratta effettivamente di uno dei casi contemplati nel paragrafo precedente. Intervenendo nei termini previsti dall'articolo 28 dell'allegato II, la decisione definisce i quantitativi stabiliti e la durata di applicazione, considerato l'articolo 28, paragrafo 8 di detto allegato.

Le deroghe concesse a norma del presente allegato non pregiudicano il diritto delle competenti autorità dei paesi e territori di chiedere ed ottenere le deroghe concesse a norma dell'articolo 28 dell'allegato II.

ALLEGATO VII

relativo al regime fiscale e doganale applicabile nei paesi e territori ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità

Articolo 1

1. I paesi e territori applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favorita.

Per l'applicazione del primo comma, non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti di altri paesi in via di sviluppo.

2. Fermo restando il paragrafo 1, i paesi e territori applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità, il regime di cui agli articoli da 2 a 12.

Articolo 2

I contratti di appalto finanziati dalla Comunità non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nel paese o territorio beneficiario.

Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalità della registrazione, conformemente alle leggi vigenti nel paese o territorio. Questa formalità può portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascun paese o territorio.

Articolo 3

1. I contratti di studi, controllo e sorveglianza, finanziati dalla Comunità, non sono soggetti alla riscossione di imposte sulla cifra di affari nel paese o territorio beneficiario.

2. Gli utili risultanti dall'esecuzione degli appalti di opere, studi, controllo e sorveglianza finanziati dalla Comunità sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno del paese o territorio, purché le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale paese o territorio un centro di attività stabile o purché la durata di esecuzione dei contratti sia superiore a sei mesi.

Articolo 4

1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunità sono effettuate senza che l'attraversamento del cordone doganale del paese o territorio beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali, dazi di entrata, tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente.

2. Qualsiasi appalto di forniture finanziato dalla Comunità che riguardi un prodotto originario del paese o territorio beneficiario, viene concluso per il prezzo franco stabilimento della fornitura in questione, maggiorato delle imposte interne applicate nel paese o territorio a detta fornitura.

3. Le esenzioni sono espressamente precisate nel testo stesso del contratto di appalto.

Articolo 5

Gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali inclusi in un appalto di opere finanziato dalla Comunità sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nel paese o territorio beneficiario.

Articolo 6

Le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare materiali professionali beneficiano, per gli stessi, dietro loro richiesta, della concessione del regime di temporanea importazione, quale definito dalla legislazione nazionale del paese o territorio beneficiario.

Articolo 7

I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, controllo o sorveglianza sono ammessi temporaneamente, nel o nei paesi e territori beneficiari, in franchigia di diritti fiscali, diritti di entrata, dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente, purché tali diritti, dazi e tasse non costituiscano la rimunerazione di una prestazione di servizio.

Articolo 8

1. L'importazione di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione del paese o territorio beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente.

2. Queste disposizioni si applicano altresì ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nel paese o territorio in cui esercitano la loro funzione.

2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 10

I paesi o territori accordano l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi consentiti dalla Comunità in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della Banca di cui agli articoli 127 e 131 della decisione.

Articolo 11

Qualsiasi materia non contemplata dal presente allegato resta soggetta alla legislazione dei paesi e territori di cui alla decisione.

Articolo 12

Le precedenti disposizioni sono applicabili all'esecuzione di tutti i contratti d'appalto finanziati dalla Comunità, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

ALLEGATO VIII

DICHIARAZIONI

1. **Dichiarazione sulla parte prima, titolo I, capitolo 1**
(Cooperazione agricola e sicurezza alimentare)

Circa i prodotti agricoli disponibili, il regime applicato nei confronti dei PTOM si ispirerà ai principi che sono alla base del regime applicato nei confronti degli Stati ACP (articolo 34 della terza convenzione ACP-CEE).

2. **Dichiarazione sulla parte prima, titolo V**
(Trasporti e comunicazioni)

Nel settore dei trasporti marittimi la cooperazione sarà fondata sui principi di cui alla parte seconda, titolo V, della terza convenzione ACP-CEE.

3. **Dichiarazione sull'articolo 70**

Il regime all'importazione nella Comunità applicato ai prodotti agricoli, contemplato all'articolo 70, paragrafo 2, punto 2, lettera a), ii), è quello applicato ai prodotti provenienti dagli Stati ACP (articolo 130 e allegato XIII dell'atto finale della terza convenzione ACP-CEE).

4. **Dichiarazione del governo del Regno dei Paesi Bassi**

Il governo del Regno dei Paesi Bassi richiama l'attenzione sulla struttura costituzionale del Regno, quale risulta dallo statuto del 29 dicembre 1954, ed in particolare sull'autonomia delle parti non europee del Regno per quanto riguarda talune disposizioni della decisione, nonché sul fatto che questa decisione è stata di conseguenza adottata con la cooperazione dei governi delle Antille olandesi e di Aruba in virtù delle procedure costituzionali in vigore nel Regno.

Esso dichiara che, per questo fatto e senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi per esso risultanti dal trattato e dalla decisione, i governi delle Antille olandesi e di Aruba adempiranno gli obblighi derivanti dalla decisione.